



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

145<sup>a</sup> seduta pubblica

martedì 16 gennaio 2024

Presidenza del vice presidente Ronzulli

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ....	35
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> .....	57

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione:

(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Collegato alla manovra finanziaria):*

(62) *BOCCIA ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario:*

(273) *MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PRESIDENTE.....6, 10

DELLA PORTA, *relatore*.....6TOSATO, *relatore*.....7DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*).....10

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....12

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 615, 62 e 273:

PRESIDENTE.....12

BORGHI ENRICO (*IV-C-RE*).....12CASTIELLO (*M5S*).....15PARRINI (*PD-IDP*).....17

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....19

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 615, 62 e 273:

PRESIDENTE.....20, 29

ROMEO (*LSP-PSd'Az*).....20MAGNI (*Misto-AVS*).....20CASTELLONE (*M5S*).....21NICITA (*PD-IDP*).....23STEFANI (*LSP-PSd'Az*).....25BALBONI (*FdI*).....26

## INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*).....29PARRINI (*PD-IDP*).....30CROATTI (*M5S*).....32

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024.....33

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 615

Proposte di questione pregiudiziale..... 35

## ALLEGATO B

## VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 57

## CONGEDI E MISSIONI..... 62

## DISEGNI di legge

Annunzio di presentazione..... 62

Assegnazione..... 62

## GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere. Deferimento..... 64

Richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento..... 65

Trasmissione di atti e documenti..... 65

Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento..... 66

## COMMISSARI STRAORDINARI DI ILVA S.P.A.

Trasmissione di documenti..... 67

## AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Trasmissione di documenti. Deferimento..... 67

## CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze. Deferimento..... 67

## REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di relazioni. Deferimento..... 67

## ENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Trasmissione di documenti. Deferimento..... 68

## PETIZIONI

Annunzio..... 68

## MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio..... 68

Mozioni..... 72

Interrogazioni..... 74

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento.....	76
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.....	77

<i>AVVISO DI RETTIFICA</i> .....	85
----------------------------------	----

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,36*).

Si dia lettura del processo verbale.

IANNONE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi e previe intese, la seduta di oggi si concluderà alle ore 18 con la votazione della questione pregiudiziale sul disegno di legge concernente l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. I tempi della discussione della questione pregiudiziale non sono conteggiati nella ripartizione dei tempi assegnati ai Gruppi.

### Discussione dei disegni di legge:

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Collegato alla manovra finanziaria)**

**(62) BOCCIA ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario**

**(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,40)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 615, 62 e 273.

I relatori, senatori Della Porta e Tosato, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Della Porta.

DELLA PORTA, *relatore*. Signora Presidente, vorrei anzitutto ringraziare i componenti della Commissione affari costituzionali del Senato, perché il provvedimento è stato complesso e ha portato via decine di ore di discussione generale: sono state svolte cinquanta audizioni, alla fine delle quali è stato notevolmente modificato grazie a un lavoro sinergico della Commissione, che ringrazio davvero di cuore e sentitamente, come ringrazio il presidente Balboni, per averle concesso i tempi doverosi per un dibattito esaustivo su un argomento complesso come questo.

Il perno della mia relazione, seppur sintetica, verterà sulle modifiche apportate al testo originario, a cominciare dall'articolo 1, laddove viene specificato, al comma 1, come la legge in esame debba rispettare l'unità nazionale e abbia la finalità di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; altresì, sono richiamati i principi solidaristici di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione.

Lo stesso principio viene ribadito nel successivo articolo 2, che prevede una vera e propria clausola di limitazione delle intese da parte del Presidente del Consiglio, al fine di assicurare la coesione nazionale e di tutelare l'unità giuridica ed economica, nonché l'indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie. È previsto che il Presidente del Consiglio, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, possa limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.

Come detto, il lavoro in Commissione ha portato addirittura ad inserire nuovi articoli e a sostituirne altri. È il caso per esempio dell'articolo 3, che è stato completamente riscritto e che prevede un rafforzamento del ruolo del Parlamento: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sarà infatti affidata a norme di rango primario (un decreto legislativo e non più un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). Esso prevede inoltre che i decreti siano adottati solo dopo l'entrata in vigore delle norme che stanziavano le relative risorse finanziarie.

Sono state previste anche norme sulla perequazione. L'articolo 4 ci ricorda che i LEP devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, per evitare disparità di trattamento tra le Regioni: proprio sul punto è bene ricordare che, laddove dalla loro determinazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, detto trasferimento è autorizzato solo in seguito all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle

risorse finanziarie, coerenti con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, con riferimento all'intero territorio nazionale, al fine di evitare disparità di trattamento tra le Regioni.

Norme metodologiche sono contenute nell'articolo 5, che disciplina le modalità dell'intesa, e nell'articolo 6, che invece disciplina il trasferimento delle funzioni dalle Regioni agli enti locali.

L'articolo 7 invece è una norma di salvaguardia di natura generale ed è una vera e propria clausola di supremazia statale, in virtù del quale il Governo, in caso di mancata osservanza da parte delle Regioni delle garanzie dei LEP, può intervenire per farle cessare o parzialmente ridurre.

Per effetto della novella apportata all'articolo 7 in ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

L'articolo 8 è invece relativo alla commissione paritetica di valutazione degli oneri derivanti dalla delega di funzioni, che viene data alle Regioni.

L'articolo 9 stabilisce invece un principio che riprende l'articolo 1, che riguarda la coesione e l'unità nazionale, stabilendo che le intese non possono pregiudicare l'entità delle risorse da attribuire alle altre Regioni ed è garantita la perequazione fiscale per i territori con minore capacità fiscale e per l'insularità.

L'articolo 10 è una norma di garanzia sempre a vantaggio dell'unità nazionale e della coesione sociale, anche al fine di eliminare *deficit* infrastrutturali tra le diverse aree, unificando diverse fonti di finanziamento statale e in conto capitale anche per le Regioni che non concludano le intese.

L'articolo 11, infine, è una norma che reca precetti transitori e che stabilisce il prosieguo delle proposte d'intesa che abbiano avuto inizio per le Regioni che le abbiano già richieste, disponendo altresì che il predetto provvedimento di legge si applichi anche alle Regioni a Statuto speciale.

Concludo così la mia parte di relazione, Presidente, e lascio all'Assemblea e al collega correlatore le superiori determinazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tosato.

TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, il collega Della Porta ha spiegato compiutamente i dieci articoli del disegno di legge al nostro esame e il significato di ogni singola parte che compone questo importante provvedimento che, finalmente, è approdato nell'Aula del Senato dopo un lungo *iter* in Commissione affari costituzionali, durato otto mesi (dal 23 marzo a fine novembre), con 58 soggetti auditi, 66 documenti acquisiti, 70 sedute di Commissione, 649 emendamenti, 401 votazioni effettuate, comprese quelle degli ordini del giorno, 84 emendamenti approvati (un numero cospicuo), di cui 44 delle opposizioni, e 51 ore complessive dedicate all'esame del testo.

Tutto si può dire, ma non che il presidente Balboni, tutta la Commissione, la maggioranza e il Governo non abbiano consentito un ampio dibattito in Commissione affinché questo provvedimento approdasse in Aula con consapevolezza, a seguito dell'approfondimento necessario.

Voglio aggiungere alcune considerazioni alle parole del collega Della Porta, partendo da una domanda. Perché è stato presentato un disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata? Credo, anzitutto, per dare finalmente attuazione alla nostra Costituzione, partendo proprio dai suoi principi fondamentali e, in particolare dall'articolo 5, che voglio ricordare a tutti perché tutti noi siamo chiamati a rispondere al dettato costituzionale e ad esserne interpreti, come legislatori. L'articolo 5 recita: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Tale fondamentale articolo non è stato approvato in questi giorni, in questi ultimi anni, ma nel 1948, dai padri fondatori di una Costituzione in cui tutti ci riconosciamo e che deve trovare finalmente attuazione.

Il rispetto della Costituzione implica anche l'attuazione della riforma del Titolo V, che, lo ricordo, è stato approvato nel 2001 e portato avanti da un Governo e da una maggioranza di centrosinistra ed ha avuto il vaglio anche del popolo italiano, attraverso un *referendum*, che è stato l'unico approvato su un tema costituzionale negli ultimi decenni. Ricordo infatti che altri due casi, il *referendum* sulla *devolution* portato avanti dal centrodestra e il *referendum* di Renzi sulla modifica della Costituzione, hanno avuto parere negativo dal corpo elettorale.

Noi nulla facciamo, dunque, se non aderire ai principi della Costituzione e al voto dei cittadini, che poi si è espresso anche in altre occasioni attraverso, due *referendum*: uno si è tenuto in Lombardia e uno in Veneto, il 22 ottobre del 2017, che ha sancito che la maggioranza dei cittadini di quei territori, su iniziativa dei rispettivi Presidenti e delle rispettive Giunte, aderiva all'idea di concedere maggiore autonomia alle proprie Regioni, proprio nel rispetto pieno della Costituzione e del Titolo V.

In particolare, in Veneto si è espressa una maggioranza assoluta (ha votato sì il 98 per cento di un corpo elettorale il cui 57 per cento degli aventi diritto era andato a votare). Anche questo è un elemento fondamentale: il rispetto della volontà popolare.

Non ci fermiamo qui, però, perché anche la Regione Emilia-Romagna, in prima istanza, e poi quasi tutte le altre Regioni a statuto ordinario hanno aderito al percorso dell'autonomia differenziata. Delle quindici Regioni a statuto ordinario solo l'Abruzzo non ha chiesto, nel corso della scorsa legislatura, forme aggiuntive di autonomia.

È quindi evidente che ci sono una volontà e una spinta da parte dei territori a ottenere questo riconoscimento e il Parlamento aveva il dovere di delineare un percorso perché queste richieste, nel pieno rispetto della Costituzione, potessero trovare attuazione.

Voglio anche ricordare che il percorso della legge quadro non era obbligato. Il Governo Gentiloni, all'inizio del 2018, sullo scorcio finale della XVII legislatura, ha approvato delle pre-intese con la Regione Lombardia,

con la Regione Veneto e con la Regione Emilia-Romagna senza sentire il Parlamento e senza la definizione dei LEP, a dimostrazione del fatto che la strada scelta dal ministro Calderoli, da questo Governo e da questa maggioranza non era un percorso obbligato. Si tratta invece di una scelta volta a rendere l'attuazione dell'autonomia più condivisa e più trasparente possibile, con il coinvolgimento più ampio degli enti territoriali e del Parlamento. Come relatori, quindi, non possiamo che rigettare al mittente l'accusa di taluni che ritengono questo percorso incostituzionale.

Ricordiamo che un'altra delle richieste della scorsa legislatura, presentata da alcune forze politiche, era quella di subordinare il riconoscimento dell'autonomia differenziata alla definizione dei LEP e all'eventuale finanziamento, qualora si rendesse necessario, non solo per quelle che chiedessero l'autonomia differenziata, ma per tutte le Regioni. Ebbene, tale requisito è contenuto in questo disegno di legge, nel quale è stato previsto anche il riconoscimento del fondo perequativo per i territori maggiormente in difficoltà.

Rigettiamo al mittente anche una delle accuse fondamentali emerse nel dibattito, cioè che alcune materie non dovrebbero essere devolute alle Regioni. Vogliamo evidenziare di non poter definire le materie o gli ambiti di materia che possono essere devoluti alle Regioni in questo disegno di legge, perché sono già contenuti nella Costituzione, nel Titolo V modificato dal centrosinistra nel 2001. In quella riforma sono contenute alcune materie come l'istruzione, l'energia o altre che possono avere, giustamente, anche rilevanza nazionale: la scelta fatta allora con il disegno di legge al nostro esame non possiamo assolutamente modificarla. Il fatto che l'autonomia possa essere riconosciuta anche per ambito di materia non implica necessariamente che l'intera materia possa essere chiesta o attribuita, ma che tale attribuzione o richiesta possa essere anche solo parziale. Quindi non ravvisiamo pericoli per la coesione e l'unità nazionale, anche perché comunque l'ultima parola, a fronte della richiesta di una singola Regione, spetterà in prima istanza al Governo, ma in istanza finale al Parlamento sovrano, rappresentante della volontà dei cittadini, che dovrà esprimersi a maggioranza assoluta.

A nostro avviso, quindi, non c'è nulla da temere e questo disegno di legge quadro è un punto di equilibrio che riteniamo si sia raggiunto all'interno della Commissione tra le varie istanze delle forze di maggioranza, ma anche di concerto con alcune posizioni delle opposizioni e dispiace che stia prevalendo una contrarietà di natura politica, rispetto a una contrarietà di merito, che onestamente non comprendiamo.

Attraverso questa riforma vorremmo, una volta per tutte, chiarire un concetto: l'autonomia è un'opportunità per tutti i territori, per tutte le comunità e per tutte le Regioni. Non è la rivendicazione di un territorio o di un'area geografica a discapito di un'altra, ma rappresenta semplicemente un percorso attraverso il quale le competenze e le risorse che oggi sono gestite dallo Stato centrale possono essere devolute e attribuite a tutti i territori convinti che, attraverso l'autonomia, si possa creare un Paese più moderno, più efficiente e più vicino ai cittadini, con meno burocrazia, capace di dare risposte in tempi più rapidi con servizi più efficienti e con economie di spesa più concrete, concedendo libertà di manovra ai territori che hanno specificità sociali ed economiche che meritano meccanismi di governo del territorio fondati sul

principio dell'autonomia. Questo è l'intento della battaglia autonomista nel suo complesso, ma anche di questo disegno di legge.

Noi respingiamo al mittente l'accusa che questa riforma spacchi il Paese e che rappresenti un favore al Nord a discapito del Sud. È un'opportunità per tutti, come ho detto, e una scommessa per quei territori che potrebbero usare meglio la gestione di risorse e servizi rispetto allo Stato centrale.

Riteniamo quindi che questa sia un'occasione storica per dare finalmente concreta attuazione alla Costituzione, al Titolo V e agli articoli 116 e 119, con la definizione dei LEP. È una grande opportunità e un riconoscimento per tutti coloro che hanno lottato in questi anni per far vincere la cultura autonomista rispetto a quella centralista che, lo voglio ricordare, non ha funzionato e non ha risolto i problemi e i divari territoriali, che oggi esistono perché c'è uno Stato centralista. Noi siamo convinti che, attraverso questa riforma, tutti potranno migliorare e fare passi in avanti, da Nord a Sud. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore De Cristofaro per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il testo al nostro esame, nonostante le modifiche che pure sono state apportate in Commissione, mantiene molte delle gravi criticità che sono state evidenziate da più parti nel corso degli ultimi mesi.

In particolare, rimangono intatti i profili di incostituzionalità per un'evidente contrasto con numerose disposizioni costituzionali, cioè gli articoli 1, 3, 4, 33, 34, 53, 70, 116, 117 e 119.

Voglio dire, Presidente, in via preliminare, che non è l'autonomia in sé ad essere contro la Costituzione, ma la sua declinazione come autonomia differenziata, che spacca definitivamente il Paese, aumenta i divari territoriali e fa crescere le disuguaglianze sociali. L'autonomia sancita fra i principi fondamentali della Costituzione, all'articolo 5, era stata immaginata in totale connessione con i principi della democrazia, della solidarietà, dell'uguaglianza e della sovranità popolare. È impregnata di questi principi e il riferimento all'unità, anch'esso contenuto nell'articolo 5, iscrive l'autonomia in un orizzonte costruito attorno ai diritti e attorno all'emancipazione. Non è contro, ma è parte dell'unità nazionale: tutto il contrario, Presidente, della secessione dei ricchi che voi state facendo con questo disegno di legge, in totale contrasto col progetto costituzionale di uguaglianza sostanziale, così come sancito dall'articolo 3 della Carta.

Questa riforma produrrà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori e consentirà alle Regioni più ricche di trattenere risorse per garantire i propri cittadini, mentre i territori più fragili, il Mezzogiorno innanzitutto, ma anche le aree più periferiche e più interne, avranno difficoltà insormontabili a raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale che servirebbero. Non bastavano, evidentemente, né il taglio del fondo perequativo e nemmeno il taglio da 7,6 miliardi alle risorse del PNRR destinate al Sud. Con questo disegno di legge date il colpo di grazia definitivo a tutta quella parte

del Paese dov'è più acuta la sofferenza sociale. I divari territoriali diventano potenzialmente irreversibili, con il rischio evidente di tensioni che mettono a rischio l'unità nazionale così come l'abbiamo conosciuta.

Con questo disegno di legge scompare il regionalismo solidale disegnato dalla nostra Costituzione, quell'idea di autonomia che immagina il territorio come spazio di riconoscimento della dignità sociale, che si inserisce - quella sì, armonicamente - nel progetto di costruzione dello Stato sociale. La vostra idea, che è tutta dentro questo disegno di legge, si fonda su un regionalismo non più solidale, ma competitivo e rappresenta una rottura con il principio di uguaglianza.

È un progetto che nasce da lontano, come sappiamo, e che accentua le criticità contenute nella riforma del Titolo V del 2001, riforma già profondamente sbagliata, che avrebbe necessitato, anche alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, di una profonda revisione, come viene fatto peraltro dal disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare per il quale sono state recentemente raccolte 100.000 firme e che, per una questione logica, oltre che regolamentare, quest'Assemblea avrebbe dovuto affrontare prima del cosiddetto disegno di legge Calderoli e non dopo, come invece faremo.

Il vostro progetto, anziché correggere le distorsioni della riforma del 2001, ne rende ancora più gravi gli effetti e la stessa circostanza che l'autonomia differenziata sia un processo ineludibile, perché previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, non esonera gli attori politici dal rispetto dei principi costituzionali fondamentali cui tutte le norme giuridiche debbono conformarsi, comprese le leggi di revisione costituzionale. Questo significa che lo stesso principio di differenziazione andrebbe declinato nel principio costituzionale dell'eguaglianza sostanziale, per il quale occorre trattare in modo uguale situazioni eguali e in modo differente situazioni differenti, facendo del trattamento differenziato la chiave di volta del principio di non discriminazione e del principio pluralistico. Il principio di differenziazione stesso, già contemplato prima della riforma del 2001, non è infatti di esclusiva portata dell'articolo 116 della Costituzione, ma trova un riferimento specifico anche nell'articolo 117 che, nel terzo comma, assegna una serie di materie alla potestà legislativa concorrente di ciascuna Regione, il che evidentemente già implica in quelle materie la possibilità di una differenziazione Regione per Regione, come gli articoli 118 e 119, che attengono ai profili amministrativi e finanziari del principio di autonomia costituzionale.

Il testo che oggi la Commissione propone all'Assemblea tradisce lo spirito della Costituzione con una torsione pericolosa e inaccettabile e contrasta inoltre con gli articoli 70 e seguenti, perché svuota di potere il Parlamento nelle sue prerogative legislative, non essendo sufficienti le timide modifiche apportate in Commissione, che hanno soltanto smussato alcuni aspetti senza però cambiarne la sostanza. Un decreto legislativo, peraltro, come tutti sappiamo, è cosa ben differente da una legge ordinaria.

Ancora, sul tema delle risorse economiche, il criterio della spesa storica vale in riferimento alla sentenza n. 275 del 2016 della Corte costituzionale, sulla necessità cioè che sia lo Stato con il suo bilancio a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini, qualunque sia il territorio in cui vivono. (*Appausi*). Peraltro, in riferimento alla spesa come criterio di ripartizione delle

risorse, esso denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti, rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, senza dimenticare la disposizione degli articoli 2 e 53 della Costituzione, secondo i quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale e non regionale.

Infine, un'ultima notazione in materia di istruzione. Questo testo, dal nostro punto di vista, è in palese contrasto con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, che assegnano alla scuola un compito decisivo su cui si fonda la convivenza democratica del Paese, cioè l'idea secondo la quale la costruzione della cittadinanza, la condivisione di valori e il senso di appartenenza si debbano determinare mediante un'offerta formativa omogenea, in grado di assicurare la sostanziale parità di trattamento tra coloro che fruiscono dell'istruzione: anche questo, drammaticamente, viene messo in discussione.

Per tutte queste ragioni, vi chiediamo di fermarvi e, a tal fine, abbiamo presentato, oggi più che mai, una pregiudiziale di costituzionalità. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Sono presenti sulle tribune gli studenti e i docenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Giovan Battista Odierna» di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 615, 62 e 273 (ore 17,07)**

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di abbassare il volume delle conversazioni.

Ha chiesto di intervenire il senatore Borghi Enrico per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, siamo chiamati ad approfondire e legiferare attorno a un tema come quello dell'autonomia differenziata che per molti versi ha rappresentato una bandiera ideologica, con la quale un pezzo dell'attuale maggioranza ha costruito le sue ragioni e in qualche caso anche le sue fortune politiche. Non vi è dubbio che dietro a questa impostazione, che oggi viene portata all'attenzione dell'Assemblea, vi sia un patto leonino all'interno di questa maggioranza, sulla base del quale cioè l'autonomia differenziata debba procedere come pegno da pagarsi al partito del vice *premier* Matteo Salvini, la Lega-Salvini Premier, ex Lega Nord, in cambio dell'*affidavit* a un altro pezzo di maggioranza, Fratelli d'Italia, di una seconda operazione di riorganizzazione - che forse si potrebbe meglio definire di destrutturazione - del nostro apparato istituzionale, connesso con il tema del premierato.

In mezzo, non si capisce bene quale sia la posizione di Forza Italia e del residuo di moderatismo e riformismo connesso all'interno della coalizione di Governo, ma tant'è: è questa la stagione che siamo chiamati a vivere.

Dentro questa compressione, dentro questo patto leonino, emerge un testo che inevitabilmente porta con sé - sia questo che quello che poi affronteremo sul premierato - il marchio di fabbrica del pasticcio. Anche su questo occorrerebbe intendersi, e lo dico in particolare al ministro Calderoli qui presente. La forza politica che noi qui oggi rappresentiamo non si ispira alla logica del sindacalismo territoriale. E riteniamo che si debba affrontare un tema così delicato evitando di contrapporre a una dinamica quasi ideologica, che è stata utilizzata in questi anni come una clava per far fronte ai bisogni e alle esigenze di un pezzo di territorio, una logica contrapposta e specularmente diversa. Insomma, per dirla con una battuta: non possiamo assistere ad un dibattito tra fautori di una Lega Nord e fautori di una Lega Sud, perché questo spaccherebbe intimamente il Paese e porterebbe a perdere di vista la dimensione reale della riorganizzazione statale.

Il tema non è rivendicare competenze partendo da una logica di sindacalismo territoriale. Il tema è come inserire la questione delle autonomie all'interno del presupposto fondamentale sancito dall'articolo 5 della nostra Costituzione, che non a caso De Gasperi definì essere il cuore della nostra Carta costituzionale, secondo cui la Repubblica, una e indivisibile, uniforma il proprio ordinamento sulla base delle autonomie che vengono riconosciute come preesistenti. Se è questo lo spirito con il quale occorre approcciarsi, è evidente che bisogna sollevare le incongruenze dal punto di vista costituzionale, non tanto della ragione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Mi rivolgo ai colleghi della sinistra: se avete cambiato idea rispetto alla introduzione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è legittimo, ma allora bisogna presentare un emendamento che lo cancella. Non si deve salire sui palchi, in una dimensione ideologica, peraltro regalando completamente questo tema alla coalizione di Governo. Bisogna entrare nel merito dicendo perché il disegno di legge in esame è sbagliato anche in funzione degli obiettivi di chi si propone il raggiungimento dell'autonomia differenziata.

Innanzitutto, passando al primo tema, il disegno di legge all'ordine del giorno cozza in maniera clamorosa con l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza dei cittadini come elemento strutturale dell'identità repubblicana. (*Applausi*). E cozza per un motivo molto semplice: in esso non si parla né della possibilità di definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), né tantomeno di come finanziarli, perché evidentemente, non avendoli definiti, figuriamoci se possiamo dire come li finanziamo. È una sorta di *affidavit*, è una cambiale in bianco, è qualcosa che viene rimesso al futuro, in una dimensione generica nella quale la buona volontà e le speranze sostituiscono la legge. È di tutta evidenza che in un Parlamento liberale non si può sostituire la buona volontà a un sistema di leggi e di garanzie.

Il secondo aspetto, signor Presidente, porta con sé l'esigenza di una rivisitazione di questo disegno di legge ed è opportuno chiedersi a cosa porterebbe. Uso volontariamente il condizionale, perché poi cercheremo di capire come arriverà in fondo; di certo, infatti, vi servirà per fare un po' di campagna elettorale per le prossime elezioni europee, ma poi vedremo anche quanto servirà dal punto di vista della raccolta del consenso raccontare queste favole. Il tema vero è che, se questo disegno di legge arrivasse fino in fondo, avremmo tre livelli di ordinamento regionale: avremmo le Regioni a statuto

ordinario, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome (anzi quattro a questo punto) e poi le Regioni differenziate.

È di tutta evidenza che tutto questo barocco ordinamento cozza contro l'articolo 97 della Costituzione, che sancisce il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Per le materie portate all'interno dell'articolo 117, molte delle quali non più gestibili neppure dallo Stato - figuriamoci dalle Regioni, o da alcune di queste - come ad esempio il tema dell'energia, mentre dovremmo fare il mercato europeo dell'energia siamo qui a discutere se il Molise o la Basilicata possano gestire in maniera autonoma ed esclusiva una materia così delicata. (*Applausi*). Già questo la direbbe lunga rispetto al fatto che non si persegue il buon andamento della pubblica amministrazione. Ma mettetevi nei panni di un imprenditore che ha diverse strutture sul nostro territorio nazionale e, per fare lo stesso investimento, in una Regione deve chiedere un certo tipo di autorizzazioni, in un'altra un altro tipo e mentre in una riceve una risposta positiva, nell'altra ne riceve una negativa. (*Applausi*). Insomma, ci avete spiegato che bisognava abolire la burocrazia e state portando la burocrazia a elemento strutturale della Repubblica al posto della politica. (*Applausi*).

Vi sono poi altri due elementi che, dal nostro punto di vista, compongono l'esigenza di suggellare la insostenibilità costituzionale di questo provvedimento. Il primo è che qui non si parla di sussidiarietà, e lo dico in particolare agli amici di Forza Italia, con cui abbiamo molte volte preso diverse posizioni in questa direzione. Qui si parla di centralismo regionale: non si dà nessuno spazio, nessuna garanzia, nessuna previsione al ruolo degli enti locali, Comuni, Province e Città metropolitane, che non sono sottordinati, ma sono equiordinati rispetto all'articolo 114 della Costituzione. E addirittura, leggendo l'articolo 118, si vede che il principio di sussidiarietà parte dai Comuni e invece voi, dentro questa dimensione di creazione di un meccanismo di centralismo regionale che vuole sostituirsi allo Stato, non prevedete in alcun modo un meccanismo automatico di devoluzione verso il sistema delle autonomie. Questo viene affidato alla buona volontà dei cosiddetti governatori, che evidentemente potrebbero comporre il sistema dell'articolazione dei poteri in funzione dei loro bisogni elettorali, e non sarebbe la prima volta.

Il secondo non meno importante elemento è che il ruolo del Parlamento viene completamente svuotato, colleghi, perché l'articolo 70 della Costituzione viene sostanzialmente messo tra parentesi. Saremo chiamati a votare un'intesa tra lo Stato e le Regioni come se fosse un'intesa tra la Repubblica italiana e uno Stato estero, che poi sarà inemendabile da questa Assemblea. Pertanto, dovremo prendere per buone tutte le decisioni e non avremo più nessuna possibilità di entrare nel merito. Ma vi pare che sia possibile costruire realmente un sistema articolato di autonomia oppure ci si sta avviando verso una grande confusione?

Questa è la nostra estrema preoccupazione per la quale chiediamo di fermarci e, se vogliamo realizzare l'autonomia differenziata, facciamolo sul serio e non come manifesto elettorale destinato a perdersi molto presto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Castiello per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

CASTIELLO (*M5S*). Signor Presidente, devo esprimere preliminarmente la mia costernazione da senatore della Repubblica nel constatare che un provvedimento che stravolge l'assetto costituzionale dello Stato venga liquidato, tutto sommato, in pochi minuti di dibattito, come se fosse un provvedimento di concessione di una minuscola contribuzione finanziaria a qualche sagra di paese. (*Applausi*). È assolutamente inaccettabile questo metodo, che offende l'istituzione parlamentare e ridonda, purtroppo, nella disaffezione della gente nei confronti della politica e purtroppo nei confronti del Parlamento.

Passo poi al merito delle questioni da affrontare sotto il profilo della pregiudiziale di costituzionalità. Questo provvedimento rassegna almeno dieci aspetti di incostituzionalità. Sappiamo tutti che ne basta uno perché cada sotto la falce della Corte costituzionale. Questo ne ha ad esuberanza, ne ha una decina, e forse anche una dozzina. Il tempo che ho a disposizione purtroppo è limitatissimo e, quindi, farò una carrellata molto veloce.

Innanzitutto questo provvedimento modifica in profondità l'assetto costituzionale attraverso un procedimento anomalo, quello della legge ordinaria, disapplicando l'articolo 138 della Costituzione, che istituisce un procedimento aggravato. Basta già questo per consegnare il provvedimento nelle mani della Corte costituzionale per la falce dello stesso. Ad esempio viene modificato l'articolo 116, comma primo, che prevede categorie differenziate (Regioni a Statuto speciale e Regioni a statuto ordinario). Se tutte le Regioni a statuto ordinario optano per il regionalismo autonomo differenziato, cade la differenza categoriale e viene modificato di fatto l'articolo 116, ma non attraverso il procedimento tipico dell'articolo 138. (*Applausi*).

Ancora, l'articolo 117 istituisce la categoria della competenza concorrente dello Stato. Se questa competenza viene espropriata allo Stato e dislocata presso le Regioni, abbiamo un'altra modifica del testo costituzionale. Cessando la competenza concorrente, si modifica l'articolo 117, e lo si modifica con legge ordinaria. Questo è un altro motivo di incostituzionalità.

Continuo rapidamente. La cosa più aberrante è avere legato la fruizione dei diritti sociali e civili, garantiti dalla Costituzione in condizioni di parità in tutto il territorio statale, a una sorta di "*ius domicili*", che viene a sostituire lo *ius civitatis*. Cioè, se io appartengo a un determinato territorio, avrò pienezza di fruibilità di questi diritti; se non appartengo a quel territorio, purtroppo rimango circuitato. Questo segna una violazione immancabile e innegabile dell'articolo 119, oltre che dell'articolo 3 della Costituzione. (*Applausi*).

Ancora, un'altra violazione della Costituzione, perché non è stato seguito il metodo dell'articolo 138, è in relazione all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Cosa dice il Trattato? L'Unione mira a ridurre il divario nei livelli di sviluppo delle varie Regioni e il ritardo nelle Regioni meno favorite. Ora, se noi facciamo una riforma che aumenta gli squilibri territoriali - questo non lo dico io, ma lo dice la Banca d'Italia, con

l'autorevolezza di un'autorità indipendente; lo dice la Svimez; lo dicono i sindacati, lo dice la Confindustria; lo dice la Conferenza episcopale italiana; lo dice l'Associazione dei costituzionalisti italiani - noi disappliciamo l'articolo 174 del Trattato. Ma, quando disappliciamo l'articolo 174 del Trattato, violiamo l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, che sancisce la priorità e la inderogabilità dei principi dell'ordinamento comunitario da parte della legge interna. *(Applausi)*. Questo è un altro elemento di incostituzionalità.

Mi devo - ahimè - avviare alle conclusioni, perché ho soltanto otto minuti e mezzo a disposizione.

Vedo però veramente il fulcro dell'incostituzionalità di questa riforma nel seguente passaggio argomentativo. Esiste un principio, asseverato da copiosa e consolidata giurisprudenza costituzionale, che dice che il principio di ragionevolezza, inteso come principio di non contraddizione e di coerenza, è immanente all'esercizio del potere legislativo e segna un limite invalicabile alla cosiddetta onnipotenza del legislatore. Qui abbiamo posto in essere un disegno di legge che è illogico *(Applausi)* e viola il principio di ragionevolezza immanente al procedimento legislativo. Ciò lo dice autenticamente l'articolo 4, comma 1, ricordato dal relatore, quando stabilisce che la condizione perché venga attuata in concreto la devoluzione non è solamente quella della determinazione dei LEP, ma anche quella del loro finanziamento. La legge utilizza addirittura il termini «soltanto dopo». La disposizione dell'articolo 4, comma 1, è categorica.

Orbene questa è una condizione giuridicamente ed economicamente impossibile. L'articolo 1346 del codice civile enuclea il principio che, quando un atto, un provvedimento, un negozio è sottoposto a condizioni impossibili, è radicalmente nullo. *(Applausi)*. Non si esce da questa alternativa. Svimez ha quantificato l'onere in 80-100 miliardi l'anno. Dove li prenderete? *(Applausi)*.

Questa è una legge truffa: serve soltanto a fare simulazione di autonomia. *(Applausi)*. È simulazione di autonomia! State prendendo in giro voi stessi e non so se ne siete o meno consapevoli. È una legge irrealizzabile e, se realizzata, sarà con ogni probabilità cancellata dalla Corte costituzionale. *(Applausi)*.

Ricordo, in conclusione, che il 14 marzo 1947 in Assemblea costituente Pietro Nenni, discutendo del federalismo regionale, disse che, in una Nazione dove all'antagonismo sociale tra poveri e ricchi si unisce il dislivello tra le Regioni settentrionali e quelle meridionali, un simile esperimento non può essere tentato prima di avere operato una vasta riforma socio-economica. Si rischia in caso contrario di mettere in pericolo l'unità della Nazione. *(Applausi)*. Quali riforme socio-economiche voi avete fatto per creare il terreno favorevole alla riforma autonomistica? Quella di aver svuotato il fondo perequativo infrastrutturale di 4,7 miliardi. Nello stesso ristretto arco temporale avete azzerato il fondo perequativo e volete realizzare l'autonomia differenziata.

È una cosa di cui sinceramente vi dovrete vergognare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Parrini per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, noi ci troviamo di fronte a un'operazione elettoralistica consumata sulla pelle dei cittadini italiani e - voglio dirlo subito - sulla pelle di tutti i cittadini italiani, di tutte le parti del nostro Paese.

Non è vero, come qualcuno sostiene, anche tra coloro che sono critici del provvedimento governativo sull'autonomia differenziata, che soltanto le popolazioni del Mezzogiorno correrebbero rischi. Da questo disegno di legge sbagliato, divisivo, pericoloso, trarranno grossi danni, in caso di sua attuazione, tutti i cittadini di questo Paese, tutte le Regioni di questo Paese, quelle più avanzate, quelle economicamente meno avanzate e, in generale, il sistema istituzionale italiano. (*Applausi*).

Noi avremo modo, nel corso della discussione generale e nelle dichiarazioni di voto che si alterneranno, di spiegare come mai vada contrastato questo pericoloso disegno di suddivisione della popolazione italiana in cittadini di serie A e di serie B e di suddivisione del sistema delle Regioni italiane in Regioni di serie A e di serie B.

In sede di questione pregiudiziale, e quindi di richiesta di non passare all'esame del provvedimento, io ritengo necessario mettere l'accento su alcune questioni di metodo e di sostanza, che configurano un contrasto palese tra il modo in cui il Governo ha scelto di procedere e i principi e le norme della nostra Costituzione.

La prima questione su cui dobbiamo tutti riflettere è quella che consegue alla scelta di rendere possibile, come prevede il disegno di legge governativo, il trasferimento non soltanto di alcune funzioni e di alcuni ambiti di materie alle Regioni che ne fanno richiesta, ma anche il trasferimento di interi ambiti di materie.

In questo modo, compiremmo un'operazione per la quale l'attuazione del comma 3 dell'articolo 116, che prevede la possibilità di conferire ulteriori margini e condizioni di autonomia ad alcune Regioni, diventa praticamente una norma dissolutiva del comma 1 di quell'articolo, che concede uno statuto particolare alle Regioni a Statuto speciale, che proprio così vengono chiamate.

Verremmo così a perdere una distinzione fondamentale del nostro ordinamento. E questo è un elemento che sembra tecnico, ma è eminentemente politico, perché comunica il tasso di confusione con cui l'operazione è stata portata avanti e gli effetti disgregativi che essa può produrre.

Vi è un altro elemento su cui io credo che dobbiamo mettere l'accento, perché ha molto in comune anche con altre iniziative di rango costituzionale che la maggioranza sta portando avanti. Mi riferisco al disegno di legge sul premierato, sul quale è in corso la discussione generale in Commissione. Un altro elemento molto critico è quello della decisione palese, chiara, di mortificare il Parlamento nell'attuazione dei procedimenti di conferimento di ulteriori margini di autonomia alle Regioni che ne faranno richiesta.

La mortificazione del Parlamento è totale per due ragioni essenziali. Ho visto che qualche Ministro coinvolto in questa operazione ha parlato di metodo caterpillar e il metodo è quello del caterpillar. Si sta procedendo a causare un danno molto grande, all'interno del nostro sistema istituzionale, con una legge - quella che stiamo esaminando - che è ordinaria. È una legge di rango inferiore a quello che avrà la legge di approvazione dell'intesa, che

arriverà al nostro esame se noi non riuscissimo - come io mi auguro - a fermare questa operazione.

La legge di approvazione dell'intesa sarebbe una legge che richiede la maggioranza assoluta del Parlamento e, quindi, sarebbe una legge organica. Ora, questo va detto in sede di questione pregiudiziale: a voi pare normale che questo procedimento venga aperto da una legge ordinaria, con lo spessore che ha, con le conseguenze che si porta dietro?

La nostra opinione, che abbiamo sostenuta inutilmente in Commissione, è che questa procedura doveva iniziare con una legge costituzionale. La cornice doveva essere una legge costituzionale e, dentro la legge costituzionale, doveva trovar sede l'eventuale legge di approvazione dell'intesa, da approvarsi a maggioranza assoluta in Parlamento. Attenzione, però, che non è il solo atto di violenza che si consuma verso il Parlamento. C'è n'è un altro, molto grave, e cioè il fatto che al Parlamento è negata qualsiasi possibilità di emendare il testo dell'intesa eventualmente raggiunta tra Esecutivo nazionale ed Esecutivi regionali.

C'è un disprezzo verso i corpi legislativi che si estende dal Parlamento nazionale ai consigli regionali stessi, quindi alle Assemblee legislative regionali. I corpi legislativi non possono mettere bocca in questa procedura: possono soltanto dire in blocco sì o no, e capite che questo non va assolutamente bene. Secondo me, configura un profilo di illegittimità piuttosto chiaro che ci sarà modo e maniera di mettere in evidenza se, appunto, la battaglia parlamentare nel Paese che abbiamo intenzione di fare contro questo provvedimento non raggiungesse gli esiti che speriamo.

Ma c'è di più: io considero un atteggiamento anti-istituzionale e palesemente in contrasto anche con la necessità di leale collaborazione tra tutti i livelli dello Stato il modo in cui si è andati avanti, senza cercare l'unanimità nella Conferenza delle Regioni, diversamente da quanto altri Governi che si erano cimentati in questo compito avevano provato a fare, disegnando il percorso dell'autonomia differenziata. La Conferenza delle Regioni è stata scientemente spaccata, non si è cercata un'intesa e - come abbiamo purtroppo inutilmente sottolineato in più occasioni durante il dibattito in Commissione - totale è il mancato coinvolgimento degli enti locali, Comuni e Province.

Attenzione: noi non possiamo pensare che il dibattito sull'impatto che questo disegno di legge, se approvato, avrà sulle funzioni fondamentali di Province e Comuni non sia una questione fondamentale di cui il Parlamento deve occuparsi. Altrimenti rischiamo di avere non soltanto un regionalismo estremistico e sgangherato che rompe l'unità del Paese, che provoca spostamenti massicci di risorse in direzione sbagliata rispetto a quella che invece servirebbe, ma anche una nuova forma di centralismo regionale che non aiuta in nessun modo a far sì che siamo in grado di corrispondere maggiormente alle attese dei cittadini per quanto riguarda l'erogazione di beni e servizi essenziali.

Altre cose che io credo in sede di discussione sulla questione pregiudiziale vadano sottolineate riguardano la ferita mortale, che io penso abbia anche un rango costituzionale, che si decide di portare nel tessuto vivo di alcuni servizi fondamentali, di alcune fondamentali attività dello Stato. Prevedere che possa essere oggetto di autonomia differenziata la questione delle

reti di trasporto, dei porti e degli aeroporti (*Applausi*); prevedere che possano essere oggetto di autonomia differenziata la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; prevedere che si possa regionalizzare la scuola: ma vi rendete conto di quali rischi si corrono e di quale rischio all'identità culturale e all'unità nazionale porta la decisione di regionalizzare le norme generali sull'istruzione? (*Applausi*).

Ecco, tutto questo ci porta a essere convinti che questo provvedimento vada fermato prima ancora che il suo esame inizi. Questo è il significato autentico di una questione pregiudiziale e per questo la sosteniamo con molta forza. Abbiamo portato avanti in Commissione una battaglia politica nel merito contro questo provvedimento, una battaglia mirata, portando nella discussione tanti argomenti che purtroppo non hanno trovato l'accoglimento che speravamo. Ultimissima violazione di qualsiasi principio di ragionevolezza - e anche, secondo me, di principi costituzionali - è senz'altro il fatto che noi avremo l'elemento fondamentale di tutto questo processo, e cioè i livelli essenziali delle prestazioni, che non saranno determinati con una legge del Parlamento.

Ora, io già immagino gli interventi dei colleghi della maggioranza che diranno che il testo iniziale del disegno di legge prevedeva che i LEP si determinassero per decreto-legge, e siamo arrivati a scrivere che li determiniamo per decreto legislativo. Il decreto legislativo un qualche coinvolgimento del Parlamento nelle Commissioni per il parere lo prevede e, dunque, dovremmo accontentarci. No, noi non ci accontentiamo, perché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dovrebbe avvenire con un pieno coinvolgimento del Parlamento. Si dice inoltre che, nelle more della definizione degli strumenti con cui si dovrà regolare questa questione, comunque si agirà per decreto e con il peggior decreto possibile in termini di tutela del Parlamento, cioè un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non ha bisogno - come tutti sapete - ne abbiamo discusso a lungo in altri tempi, di alcuna conversione parlamentare.

Quindi, mi pare che i motivi perché questa discussione si interrompa qui, perché la maggioranza faccia una riflessione e perché non venga inferto un colpo così grave all'unità del Paese, una ferita così grande al tessuto istituzionale dell'Italia siano davvero abbondanti. Per questo il Partito Democratico ha presentato la questione pregiudiziale QP4 e poi, in dichiarazione di voto, ribadiremo il nostro atteggiamento. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Stenio» di Termini Imerese, in provincia di Palermo, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 615, 62 e 273 (ore 17,41)**

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo.

C'era l'intesa, come vi ho detto all'inizio della seduta, di terminare i lavori entro le ore 18. Quindi, se siete tutti d'accordo, gli interventi in discussione saranno di cinque minuti.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, da quello che ci è stato riferito i termini dell'accordo erano che comunque si sarebbero votate le questioni pregiudiziali. Quindi, se non restringiamo i tempi e dovessimo andare oltre, perché magari ci sono più richieste di intervento - questo non posso saperlo - vorrà dire che sforeremo di qualche minuto le ore 18.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, il voto sulle pregiudiziali sarà fatto ovviamente. I tempi invece degli interventi in discussione verranno ridotti a cinque minuti, se siete tutti d'accordo.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro subito il voto favorevole del mio Gruppo alla questione pregiudiziale QP1, a prima firma del senatore Peppe De Cristofaro, e a tutte le altre presentate dalle opposizioni. Riteniamo che il testo all'esame all'Assemblea sia anticostituzionale e in contrasto con tutta una serie di principi costituzionali, in particolare agli articoli 1, 3, 4, 33, 34, 53, 70, 116, 117 e 119.

Quello in esame è un disegno di legge di riforma che riteniamo scellerato, una riforma figlia di una cultura vecchia, perché il provvedimento parte da una cultura di bossiana memoria - come si usa dire - quella in sostanza della secessione. È fondamentale porsi questo problema, perché il dato è di dividere il Paese e mettere in difficoltà. Altro che dare competitività. Si chiama "autonomia differenziata", non autonomia solidale, coesione sociale, riduzione della disuguaglianza. Autonomia differenziata significa Regione competitiva.

Quindi, la domanda è la seguente: come si fa a garantire i LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione, se si ritiene di affrontare la questione a costi costanti, e cioè senza oneri per lo Stato rispetto a quelli che si hanno oggi? Ciò vuol dire dividere il Paese in tante piccole Regioni in una situazione che abbiamo già sotto gli occhi. Dovremmo essere in grado di fare una riflessione su questo, ad esempio sul fatto che la sanità è stata regionalizzata. Ognuno di

noi è scontento, ed è inutile girarci intorno. Non c'è una persona contenta di come funziona la sanità. Dovremmo fare tutti la riflessione che forse quello che è stato fatto non è corretto e va rivisto in senso contrario rispetto a quello che si sta andando a fare. Si va invece in direzione di una cultura secessionista e antimeridionalista, perché è la cultura in cui è nata questa proposta. È una cultura antimeridionalista.

Io sono del Nord, ho lavorato in fabbrica e ritengo che i lavoratori del Sud abbiano portato una grande cultura e anche cambiato le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici al Nord. Solo i lavoratori del Sud hanno fatto ricco il Paese attraverso le catene di montaggio. Erano presenti in tutto il lavoro tayloristico. Rimane invece la cultura, sottointesa sostanzialmente, che i meridionali non hanno voglia di lavorare e che si devono risolvere le cose in casa loro. Questa è la cultura che sta dietro. Attenzione perché all'interno di questa cultura è caduta anche la sinistra, perché è corsa dietro alla bossiana memoria, modificando il Titolo V della Costituzione. So bene quello di cui sto parlando.

In sostanza, vorrei sottolineare il fatto che, da una parte, siamo di fronte a una questione anticostituzionale e, dall'altra, dal punto di vista anche culturale, a una regressione. Come si fa a venire qui a parlare di Nazione, di un grande patto e addirittura dire che la Nazione italiana è nata centosessantaquattro anni fa, con la bandiera d'Italia e via dicendo, e poi si pensa di costruire venti autonomie regionali? Ma davvero pensate che questa cosa stia in piedi? A proposito di LEP e regionalizzazione competitiva, si faccia qualcosa di uniforme, in cui i servizi siano uniformi in tutto il Paese: questo ha un costo economico e dovrete avere il coraggio di trovare i soldi per andare in tale direzione. Invece questo non lo volete fare, perché si vuole procedere a costi invariati. Di fronte a questo dato, dite una cosa sapendo di sostenere il falso - e lo sapete benissimo tutti voi - quando affermate che si migliorerà la situazione. La condizione del Paese invece peggiorerà, poiché creeremo zone di serie A e zone di serie B; nello stesso tempo, anziché armonia, coesione, solidarietà, creeremo tensioni, divisioni e sostanzialmente odio tra una realtà e l'altra. Questo è ciò che dovrete tener presente. Pensate addirittura di rendere una materia concorrente la questione della scuola.

Quello in discussione - lo ribadisco - è un disegno di legge davvero anticostituzionale, in violazione in particolare degli articoli 1 e 3 della Costituzione. La Repubblica è fondata sul lavoro, sulla coesione, sulla solidarietà, sulla tolleranza, mentre nel disegno di legge si fa sostanzialmente una secessione dei ricchi. Quindi diciamo no. Vi chiediamo di fermarvi su questo terreno e di affrontare il problema serio di come si mette questo Paese in una condizione sociale omogenea nella quale tutti i cittadini siano considerati di serie A. (*Applausi*).

CASTELLONE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (*M5S*). Signor Presidente, parto da quell'articolo della Costituzione che oggi hanno citato in tanti, l'articolo 3: «È compito della

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». È compito della Repubblica e dei parlamentari rimuovere gli ostacoli, non renderli permanenti.

Oggi ci troviamo a vivere un momento che noi speravamo di non dover vivere. Dico "noi" riferendomi non solo alla mia forza politica, ma anche ai comitati No all'autonomia differenziata, che hanno lavorato in questi mesi cercando di riportare al centro del dibattito pubblico il tema. Mi riferisco alle associazioni, mi riferisco, ai sindacati e ai tanti cittadini impegnati che hanno espresso la contrarietà al disegno di legge in discussione.

Speravamo che fosse chiaro anche a questa maggioranza e al Governo che parlare oggi di autonomia differenziata è antistorico e anacronistico, perché i divari sono i più grandi di sempre; perché abbiamo più di 5 milioni di persone in povertà assoluta; perché c'è una parte di Paese che non ha accesso ai servizi essenziali.

È un progetto antistorico, anche perché nello stesso momento stiamo lavorando per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha l'obiettivo diametralmente opposto di usare 200 miliardi di euro per rafforzare la coesione territoriale e chiudere i divari. È un progetto antistorico, anche perché la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ci ha dimostrato che, dando più potere alle Regioni nella gestione di alcune materie, aumentano i divari. Questo non lo affermo io, non lo dice il MoVimento 5 Stelle: lo affermano i dati. Si stima che, da quando è stata fatta la riforma del Titolo V, circa 60 miliardi di euro all'anno vengono sottratti a una parte di Paese; si stima che ci sono 4.000 euro in meno di spesa pubblica che vengono investiti nei cittadini che vivono in alcune Regioni; 4.000 euro in meno spesi in spesa pubblica vuol dire meno sanità pubblica, meno scuola pubblica, meno trasporti pubblici. Questo vuol dire. (*Applausi*).

Personalmente speravo di non dover vivere questa giornata, anche perché al Governo ci sono quelli che si definiscono patrioti, che addirittura hanno l'Italia nel nome del loro partito. Pensavo che i parlamentari che sono seduti qui in Aula, signor Presidente, in realtà rappresentassero tutti quei governatori di centrodestra, quei sindaci di centrodestra che hanno manifestato contrarietà, che addirittura hanno approvato atti regionali e comunali contrari all'autonomia differenziata. (*Applausi*). Invece eccoci qui, a un anno di Governo, quando evidentemente questa maggioranza ha trovato la quadra e, nell'ambito di uno scambio di potere tra autonomia differenziata, premierato e riforma della giustizia sulla pelle dei cittadini, oggi ci porta a discutere in Aula il disegno di legge Calderoli, che - in questo faccio riferimento a quello che ha detto il relatore nel suo intervento - noi non osteggiamo per motivi politici, ma entriamo nel merito e nel metodo del lavoro che è stato fatto finora.

Contrastiamo questo disegno di legge nel metodo - come abbiamo detto in tanti - perché di fatto esautora il Parlamento, che ha un ruolo solo decorativo, come nella giornata di discussione che si terrà oggi. Lo contrastiamo nel metodo perché in Commissione bilancio non ci è stato permesso di approfondirne il profilo finanziario, nonostante l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Commissione europea e Bankitalia nelle loro relazioni hanno manifestato perplessità per il fatto che, permettendo alle Regioni di trattenere il

gettito fiscale, sarà minore il gettito fiscale che va nelle casse dello Stato, e non è possibile che non ci sia un profilo finanziario da approfondire. (*Applausi*). Per questo avevamo chiesto di svolgere un'indagine conoscitiva in Commissione bilancio.

Inoltre, contrastiamo il presente disegno di legge nel merito della questione, perché le 23 materie da cui derivano le 500 funzioni contengono veramente di tutto: dall'energia alla ricerca, dalla scuola alla sanità. Insomma, andremo a creare uno Stato arlecchino con 20 piccole patrie - evidentemente la Lega le vuole - che concorreranno tra di loro per beni e servizi.

Tutto ciò a vantaggio di chi, signor Presidente? Io non credo che in questo caso il discorso sia solo tra Nord e Sud. Tutto ciò andrà a vantaggio di quella piccola parte di società che evidentemente pensa di voler gestire la fetta di spesa pubblica che passerà alle Regioni. Il risultato finale sarà quello di cristallizzare le disuguaglianze e le differenze tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Pertanto, quello che oggi vediamo in alcuni ambiti, come per esempio la sanità, diventerà lo stato di fatto anche per tutte le altre materie.

Desidero concludere il mio intervento con un dato pubblicato su un *report* di ieri uscito sulla stampa. Oggi 9 milioni di cittadini italiani sono in condizione di povertà, anche perché non riescono a sostenere le spese sanitarie, e 4 milioni di cittadini hanno rinunciato alle cure sanitarie. Questo succederà anche per la sicurezza sul lavoro, per i trasporti, per i servizi sociali, per tutte quelle materie da cui deriva il pieno sviluppo della persona umana, come sancisce la Costituzione.

Fermatevi, allora, perché siete ancora in tempo. Accettate quello che vi abbiamo detto, quello che magistralmente il senatore Castiello ha esposto, spiegando perché questa legge è anche incostituzionale, e votate con noi a favore di questa questione pregiudiziale. (*Applausi*).

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. Il tema rilevante è veramente quello di una pregiudiziale sulla Costituzione, che è il pezzo più importante di quello che noi tutti - qualcuno con un'enfasi che oggi ci sembra esagerata - definisce la nostra Nazione, cioè il luogo dei nati, della cultura, della condivisione unitaria di alcuni valori e che fa sì che un bambino che nasce in Italia possa dire di nascere in Italia, di avere dei diritti che siano civili e sociali uguali a quelli di altri bambini su tutto il territorio nazionale.

Qui oggi discutiamo la pregiudiziale di costituzionalità e c'è un punto fondamentale che porta le firme del presidente Amato, del presidente Gallo, del presidente Pajno e del ministro Bassanini. Il primo comma dell'articolo 791 della scorsa legge di bilancio parla dei livelli essenziali delle prestazioni non solo dal punto di vista definitorio, ma - come si legge nella lettera di dimissioni con la quale i suddetti soggetti si sono dimessi dal Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni - anche quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per

erogare prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra Stato e autonomia territoriale e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali e - attenzione - quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. Questo comma, che pure è citato anche nella nuova versione della legge, non rispecchia quello che poi c'è scritto nella formulazione della legge, e cioè il principio che questa soglia fondamentale, questo nucleo fondamentale che voi avete scritto nella legge di bilancio, e che è citato nell'attuale norma, fa riferimento a un'idea che quelle condizioni devono essere realizzate prima che si possano erogare altre funzioni. Qui invece c'è un punto che tutti hanno sottolineato, dalla Banca d'Italia all'Ufficio parlamentare di bilancio, ossia l'idea che si possano definire dei LEP, anche laddove la definizione fosse corretta, cioè di livelli essenziali delle prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, e questa definizione deve poi comportare che quei livelli siano effettivamente garantiti. Ebbene, questo presidio, che hanno chiesto la Banca d'Italia e l'Ufficio parlamentare di bilancio - come pure ha ricordato la Commissione europea in un suo commento allo Stato nazionale italiano - non c'è da nessuna parte. Anzi c'è addirittura una presa in giro per la quale a un certo punto si passa a decreti legislativi che dovrebbero definire i livelli essenziali delle prestazioni; ma nelle more di quei livelli essenziali delle prestazioni in realtà valgono le definizioni preliminari dei livelli essenziali delle prestazioni e comunque quando sono definiti quei livelli, quei livelli sono fatti salvi.

Questo allora significa che sostanzialmente già sappiamo - lo hanno commentato economisti e autorevoli giuristi - che quei livelli delle prestazioni sono una *fictio*, perché intanto sono basati su una spesa storica e inoltre non esauriscono l'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni che possono e devono essere immaginati. Quindi, partiamo già da un elemento di scarsità e da divari territoriali esistenti. E stiamo andando in un contesto nel quale finiamo per anticiparli e vi è di più: c'è una tensione tra l'articolo 5 e l'articolo 8 della nuova formulazione e anche questo si riflette sotto un profilo costituzionale.

Si dice all'articolo 8 che le eventuali relazioni che riguardano le decisioni di compartecipazione fiscale delle Regioni possono poi eventualmente essere riviste in un procedimento dal Governo, in particolare dai Ministeri competenti, ma dopo. Noi stiamo cristallizzando le disuguaglianze e le stiamo aumentando, riducendo le distribuzioni per le altre Regioni, e poi semmai inseguiamo. Quindi, per definizione logica, visto che poi la compensazione è successiva, questo tipo di impostazione crea e alimenta i divari esistenti. È un elemento che va contro la Costituzione e va contro l'articolo 116, che ha una parolina molto importante, che è stata dimenticata - l'ha citata molto bene il collega - "inerenti", cioè materie o ambito di materie "inerenti" a ciò che l'articolo 117 dice. Questo elemento è stato completamente superato, per cui la norma che si propone ha carattere dissolutorio.

Sostanzialmente si fa una riforma costituzionale nascosta, utilizzando una riforma che peraltro - come è stato molto ben detto - esautorava completamente il Parlamento. Se davvero credete di aver fatto una riforma che funziona, perché bisogna esautorare il Parlamento dei suoi poteri e delle sue pre-

rogative? Perché bisogna togliere a questo Parlamento la dignità di rappresentare l'unità del Paese e di rappresentare gli interessi di soggetti che sono diversi?

Presidente, in conclusione, vorrei rivolgermi in particolare a quelle forze politiche della maggioranza che hanno il nome "Italia" nella loro denominazione. Mi riferisco alle future "Forza Piemonte", "Forza Lombardia", "Forza Veneto", "Forza Emilia-Romagna"; ai "Fratelli del Piemonte", ai "Fratelli della Lombardia", cioè a quel precipitato che fa sì che quella che spesso viene chiamata Nazione sarà semplicemente un'aggregazione di diversità. Allora io esorto queste forze politiche a rinunciare ad avere "Italia" nel proprio nome, dopo aver condiviso questo disegno di legge che ha evidenti caratteri anticostituzionali. Ritirate il riferimento alla Nazione nei vostri discorsi, alla terra dei nati. Ma anche, vista la non costituzionalità di queste norme, ritirate dai vostri discorsi anche la parola Patria, la terra dei padri, la terra dei nostri Padri costituzionali, che hanno voluto la Costituzione e il Paese unito, libero, solidale. *(Applausi)*.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Presidente, dagli interventi dei colleghi abbiamo capito che è profondamente incostituzionale attuare la Costituzione. *(Applausi)*. Oggi noi abbiamo di fronte un disegno di legge che è volto finalmente (dal 2001) ad attuare la Costituzione, ma non solo dal 2001, parlando di questo famoso e famigerato articolo 116, terzo comma, che ricordiamo non l'abbiamo scritto noi. L'articolo 116, terzo comma, l'avete scritto voi. *(Applausi)*. Che non sia scritto bene lo si sa; non per niente abbiamo bisogno di questa legge.

Abbiamo bisogno di una legge che segni un tracciato, ma un tracciato che oggi è veramente un momento storico. Quello che c'è scritto in Costituzione non è un qualcosa appeso al vento. Si prevedono dei diritti costituzionali, da dove nasce anche un diritto di noi, delle Regioni, di chiedere quello che c'è scritto nella Costituzione. È un diritto che diventa una pretesa.

Ma non è solo l'articolo 116, terzo comma, che abbiamo avuto bisogno di incanalare. L'articolo 5, che molti hanno citato, dice: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Quindi, l'autonomia non è una bestemmia, ma è prevista nella Costituzione. *(Applausi)*.

Tutto ciò che viene contestato e le perplessità che vengono sollevate sono state ampiamente dibattute in Commissione. Non è stato affrontato in un mese il tema dell'autonomia, ma è stato discusso e approfondito in mesi e mesi. Ringraziamo ancora il ministro Calderoli per l'attenzione, la pazienza e l'apporto che continua a dare sul tema dell'autonomia. *(Applausi)*.

Ringraziamo tutta la Commissione e il suo Presidente, ma ringraziamo altresì l'opposizione che porta questi temi, che non fanno che confermare la bontà del percorso dell'autonomia.

Si può dire che il provvedimento è stato fatto in fretta? Assolutamente no: non è stato fatto in fretta perché il tema dell'autonomia è partito tanto tempo fa. L'ho trattato io stessa nel corso del Governo Conte I con la delega che avevo come Ministro per gli affari regionali. Abbiamo aperto allora una discussione. Sono stati cinque anni di discussioni e di confronto che hanno permesso di maturare i pensieri e la norma per arrivare qui oggi in questa data storica. *(Applausi)*.

Per quanto riguarda la paura dei divari, secondo voi attualmente in Italia non ci sono divari e differenze, tutti i cittadini ricevono gli stessi servizi e le stesse prestazioni da parte della pubblica amministrazione. Non è così. Il motivo per il quale noi arriviamo a questo provvedimento è per dare veramente una risposta a quella che è la richiesta del cittadino di avere dei servizi.

Che cosa fa oggi la legge Calderoli? Attua un'altra norma fondamentale della Costituzione ancora inattuata, e cioè la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Questa parola, che pochi sanno spiegare e pochi sanno attuare, trova qui finalmente il la per dire che si fanno i livelli essenziali. Ciò significa individuare l'asticella sotto la quale non dovrà essere erogato un servizio; l'asticella sotto la quale una pubblica amministrazione non potrà andare nemmeno con i termini di risorse e fa nascere i veri diritti. Ciò per dire che finalmente una legge che prevede regionalismo differenziato potrà dare una risposta a questo Paese e ai suoi cittadini per avere veramente dei servizi.

Per questa ragione avremo occasione di approfondire altri temi nel corso della discussione generale. Non possiamo ora che confermare il voto contrario del Gruppo Lega sulle questioni pregiudiziali sollevate. *(Applausi)*.

BALBONI *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(Fdl)*. Signora Presidente, ho ascoltato con molta attenzione tutte le critiche che sono state rivolte al disegno di legge e devo dire sinceramente che non mi hanno affatto convinto. Mi hanno suscitato invece una domanda che, signora Presidente, per suo tramite, rivolgo all'Assemblea. Come mai tutte queste critiche, perplessità e addirittura eccezioni di incostituzionalità non sono state sollevate quando il Governo di Gentiloni, autorevole esponente del Partito Democratico e Presidente del Consiglio, ha avviato direttamente interlocuzioni con molte Regioni, prima fra tutte l'Emilia-Romagna? *(Applausi)*. Perché queste perplessità allora non sussistevano? E allora non c'era nemmeno una legge procedimentale che fissasse le modalità, le condizioni e i termini attraverso cui procedere a queste intese. No: si dava immediata attuazione al dispositivo della Costituzione, trattando ogni Regione in base ad accordi bilaterali senza regole, all'interno dei quali tali accordi dovevano e potevano essere realizzati.

Certo, la legislatura è finita e non siete riusciti a farlo, ma politicamente portate la responsabilità di aver aperto voi questo procedimento. Noi lo vogliamo fare dando delle regole precise e uguali per tutti. Ciascuna Regione che voglia chiedere la devoluzione di ulteriori materie, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, lo potrà fare esclusivamente nell'ambito di un procedimento e alle condizioni che noi oggi approviamo.

Cari colleghi, non si viola e non si disattende la Costituzione. Si applica la Costituzione. Semplicemente si pongono le condizioni per attuare la Costituzione, che voi avete modificato con soli quattro voti di scarto, alla fine di una legislatura nella quale pensavate, con quella riforma, di agganciare un partito che stava nel campo del centrodestra per portarlo dalla vostra parte: alla faccia di una riforma fatta in nome del popolo italiano, cari colleghi della sinistra! Riforma che poi avete lasciato inattuata per vent'anni, compresa la definizione dei livelli essenziali di prestazione, indicati in Costituzione, da voi ignorati per vent'anni e che noi, invece, grazie alla norma inserita nella legge di bilancio dell'anno scorso, stiamo attuando. Questo perché i cittadini italiani, che risiedono nell'estremo Nord o che risiedono nell'estremo Sud, hanno diritto alle stesse identiche prestazioni e, soltanto attraverso la definizione dei LEP, si può ottenere un tale risultato. E noi abbiamo condizionato il trasferimento di ulteriori funzioni, materie o ambiti di materie alle Regioni che ne dovessero far richiesta al rispetto dei livelli essenziali di prestazione.

Caro Presidente, oggi alcuni colleghi si scandalizzano del fatto che sia possibile, in astratto, trasferire addirittura materie come l'istruzione e l'energia. Ma, collega Parrini, chi l'ha scritta questa norma? L'ha scritta il centrodestra o l'ha scritta il centrosinistra? Mi corregga se sbaglio, ma io ricordo che l'avete scritta voi.

Avete cambiato idea: è legittimo. Si dice che cambiare idea sia segno di intelligenza: è vero. Se cambiare idea è segno di intelligenza, allora il Partito Democratico ha certamente il quoziente intellettuale più alto di tutti in quest'Aula. Voi, infatti, avete cambiato idea sul Titolo V. Avete cambiato idea sull'abolizione delle Province. Avete cambiato idea sull'istituzione dei CPR, che voi avete votato. Avete cambiato idea persino sull'abolizione del mercato tutelato, dimenticando che voi l'avete inserito come condizione nel PNRR. Oggi la chiamate tassa Meloni, dimenticando, appunto, che l'avete prevista voi. Avete cambiato idea su tutto: complimenti, siete certamente più intelligenti di noi. Noi ci limitiamo ad attuare la Costituzione.

Mi dispiace sentire in quest'Aula che liquidiamo la questione in pochi minuti, dopo otto mesi di discussione, confronto, audizioni, centinaia di votazioni, centinaia di emendamenti esaminati, oltre ottanta emendamenti approvati, di cui oltre la metà dell'opposizione. Se questo voi lo chiamate liquidare l'argomento in pochi minuti, prendo atto che abbiamo una concezione molto diversa del tempo. Questo è, in assoluto, il disegno di legge che ci ha impegnato per più tempo nei lavori in questo inizio di primo anno di legislatura.

Voi dite che questa legge viola il principio di uguaglianza. Ma, cari colleghi, voi volete dire che i cittadini italiani hanno davvero diritti uguali nel profondo Nord e nel profondo Sud? Ci volete dire che, negli ultimi vent'anni,

i divari sono diminuiti, visto che non abbiamo applicato l'autonomia differenziata? Io credo che sia sotto gli occhi di tutti che i divari sono aumentati in questi vent'anni.

Attenzione, poi, perché sono aumentati non solo fra Nord e Sud, ma fra centro e periferia, fra zone urbane e zone periferiche, fra montagna, collina e pianura. Attenzione: i divari non sono soltanto sull'asse Nord- Sud, ma sono anche trasversali. Allora, perché negare la possibilità di portare i servizi pubblici il più vicino possibile ai cittadini, per realizzare davvero, cari colleghi, quel principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione? Altro che violazione dell'articolo 97! Come ci ha bene spiegato il professor Cassese in audizione, noi vogliamo porre le condizioni perché la pubblica amministrazione dia un servizio il più vicino possibile al cittadino. Anche questo è un principio che voi avete inserito in Costituzione e noi lo abbiamo condiviso. Andate a rilegervi l'articolo 118 della Costituzione. Secondo il principio di sussidiarietà, lo svolgimento delle funzioni della pubblica amministrazione dev'essere al livello più vicino possibile ai cittadini. Questo noi vogliamo fare attraverso l'autonomia differenziata.

Vorrei dire al caro senatore Borghi, signor Presidente, di leggere l'articolo 6 di questo disegno di legge, perché scoprirà che vi è disciplinato appunto il trasferimento delle funzioni dalla Regione - udite, udite - agli enti locali.

Abbiamo migliorato questo disegno di legge, anche grazie all'opposizione che in Commissione ha dato un contributo prezioso, che abbiamo accettato e valorizzato, perché ascoltare le critiche è utile anche alla maggioranza, per scrivere meglio le leggi. Nessuno ha la verità in tasca. Abbiamo accettato più di 40 emendamenti dell'opposizione e anche grazie al contributo di Fratelli d'Italia il disegno di legge è stato migliorato.

Infatti, abbiamo inserito nell'articolo 1 il principio di coesione nazionale, poi ulteriormente declinato all'articolo 10: altro che spaccare l'Italia! Questo disegno di legge reca all'articolo 1 il principio che l'autonomia differenziata deve avere come finalità il rafforzamento e la realizzazione del principio di coesione nazionale e quindi di uguaglianza tra tutti i cittadini. (*Applausi*).

Abbiamo inserito all'articolo 3, sempre grazie a un emendamento che mi onoro di aver sottoscritto per primo, il principio che si debba passare attraverso il Parlamento con decreto legislativo e non affidarsi ai DPCM, che pure a voi sono molto cari, come la recente cronaca della passata legislatura ci ricorda. (*Applausi*).

Noi abbiamo voluto che si procedesse con decreti legislativi e abbiamo inserito all'articolo 9 il principio di perequazione; abbiamo inserito all'articolo 7 il principio importantissimo della supremazia statale, che vuol dire che lo Stato potrà sempre dichiarare la cessazione dell'intesa conclusa con la Regione, qualora essa sia inadempiente proprio nella salvaguardia dei livelli essenziali di prestazione e dei diritti sociali e civili dei cittadini. Questo abbiamo fatto.

Si può migliorare? Certo, ma questo disegno di legge non ha assolutamente la finalità di aumentare il divario fra cittadini di serie A e di serie B,

ma ha proprio la finalità di far sì che in Italia ci siano soltanto cittadini di serie A. *(Richiami del Presidente)*.

Per concludere, Presidente, mi conceda ancora trenta secondi per ricordare che domani, quando cominceremo a votare gli emendamenti, ce ne sarà uno, il 4.203, a prima firma De Priamo, che ha già avuto il consenso del Ministro e di tutta la maggioranza, in base al quale anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione di determinate materie e funzioni, quando tale devoluzione a favore delle Regioni che invece l'hanno chiesta dovesse comportare maggiori oneri, dovranno essere riconosciute le stesse risorse. Questo è l'emendamento che propone Fratelli d'Italia e che approva tutto il centrodestra e questa è la ragione per la quale mi sento tranquillamente di poter affermare che le vostre obiezioni sono propaganda politica, che non comprende il significato di questa legge e la ragione per la quale Fratelli d'Italia voterà convintamente contro tutte le pregiudiziali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP1), dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori (QP2), dalla senatrice Maiorino e da altri senatori (QP3), e dal senatore Boccia e da altri senatori (QP4).

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Come già comunicato, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta a una mia interrogazione del 20 dicembre scorso, in cui ho chiesto al Ministro degli affari esteri informazioni sulla sorte di Ilaria Salis, una nostra connazionale che è reclusa nelle prigioni ungheresi in condizioni che vengono riportate come assolutamente inaccettabili, disumane e degradanti, per un reato francamente risibile. La nostra connazionale è stata accusata di aver aggredito due neonazisti, i quali avrebbero avuto una prognosi di cinque e otto giorni, e per questa ragione è reclusa, con una pena possibile di undici o - si legge - sedici anni di prigione, in una galera nella quale, per intenderci, non ha avuto né vestiti, né assorbenti igienici, né asciugamani. Non è in condizione di mangiare due volte al giorno; viene portata in udienza legata in catene e con una sorta di guinzaglio. Tutto questo avviene nell'Unione europea *(Applausi)*, in un Paese governato da amici della maggioranza che governa il nostro Paese. *(Applausi)*.

Allora, vorrei chiedere al ministro Tajani di rispondere alla mia interrogazione, perché io l'ho scritta il 20 dicembre e la nostra connazionale è ancora lì, a distanza di tre settimane, e rischia di restarci in carcerazione preventiva fino a un anno. Vorrei sapere se sta muovendo le leve della nostra diplomazia per fare in modo che questo governo ungherese dell'Unione europea ci restituisca immediatamente la concittadina Ilaria Salis. Abbiamo visto cosa è stato fatto per Patrick Zaki: quella è la politica. Si opera con il Governo di un altro Paese e si trova una soluzione che magari salvi la faccia a quel Paese, ma si porta indietro il nostro connazionale. Invece, la famiglia Salis ci fa sapere di non essere neanche in grado di ricevere risposte dal ministro Tajani.

Mi chiedo allora quale sia la consistenza della politica estera di questo Paese (*Applausi*), se non riusciamo nemmeno ad operare con un Paese come l'Egitto, con il quale ovviamente ci sono legami, ma anche molte complessità, ma dell'Unione europea, che da essa riceve fondi. Noi siamo un Paese contributore netto: vuol dire che i soldi del contribuente italiano arrivano a Budapest e noi non riusciamo ad avere una risposta. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Prego, le do altri trenta secondi, senatore Scalfarotto, perché ha già fatto un'interrogazione e il tempo è finito.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Però non ricevo risposta.

PRESIDENTE. L'ha fatta la settimana scorsa, comunque non è un dibattito tra me e lei: le concedo ancora trenta secondi.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Grazie Presidente, è molto generosa e sono sicuro che la famiglia Salis saprà apprezzare la sua generosità.

Chiedo al ministro Tajani, per favore, di darmi subito risposta, non tanto perché a un parlamentare è dovuta una risposta, ma perché c'è la famiglia di una concittadina italiana che è in pena, come tutto il Paese, per Ilaria. Fateci sapere qualcosa. (*Applausi*).

PARRINI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per rivolgermi idealmente, per suo tramite, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per una questione così grave avrei preferito rivolgermi alla Presidenza del Consiglio e al Governo formalmente e di persona, ma questo mi è impossibile, perché le interrogazioni parlamentari presentate giacciono da settimane senza risposta e perché il Governo ha deciso apertamente di insabbiare un mio disegno di legge riguardante l'argomento su cui farò alcune brevi considerazioni.

L'appello che voglio fare alla Presidente del Consiglio è il seguente: cara Giorgia Meloni, si metta una mano sulla coscienza, veramente, e decida

di esercitare il potere, che lei ha, di far finire un gigantesco scandalo morale e istituzionale che sta andando in scena in questo Paese.

Lo scandalo a cui mi riferisco è il seguente e spero di riuscire a stare nei minuti che mi sono stati assegnati: da mesi il Governo - inopinatamente, devo dire - ha dichiarato guerra ai familiari delle vittime dei crimini nazifascisti nel nostro Paese. A portare avanti questa guerra per conto del Governo e, segnatamente, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze è l'Avvocatura generale dello Stato, che in molti processi usa argomenti assurdi e indegni per difendere la Germania, che è il soggetto citato in giudizio, e combattere le richieste risarcitorie dei ricorrenti; e, quando perde i processi, usa argomenti altrettanto assurdi per appellare le sentenze e bloccare il pagamento degli indennizzi che sono dovuti soltanto in presenza di sentenze passate in giudicato.

Diversamente da quanto sostenuto da una nota di Palazzo Chigi della scorsa settimana, l'Avvocatura generale dello Stato non sta effettuando un doveroso lavoro di verifica della titolarità dei ricorrenti ad essere risarciti. No, sta ponendo in essere un vero e proprio boicottaggio di Stato, perché è vergognoso dire a un ricorrente, figlio della vittima di un eccidio, che non ha diritto al risarcimento perché non era ancora nato quando suo padre fu arrestato per essere deportato in un *lager* dove trovò la morte e quindi non ha sofferto abbastanza. È vergognoso - questo è un altro argomento dell'Avvocatura - dire alle due figlie di uno dei trucidati nella strage di Niccioleta che non devono essere risarcite perché quando avvenne l'assassinio del loro padre erano troppo piccole per soffrire. Ed è vergognoso - ultimo esempio, ma ce ne potrebbero essere molti - parlare di prescrizione del diritto al risarcimento di fronte a crimini così immani, che sono crimini di guerra e contro l'umanità.

Vorrei chiedere alla Presidente del Consiglio e anche a tanti Ministri una cosa molto semplice: perché vi comportate così? Che male vi hanno fatto i familiari delle vittime degli eccidi, delle deportazioni e delle stragi di Sant'Anna di Stazzema, di Cavriglia, di Civitella, del Padule di Fucecchio... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ha capito che l'argomento è serio.

PRESIDENTE. L'argomento è serio, ma non è questa la sede.

PARRINI *(PD-IDP)*. La sede del Parlamento è quella giusta per denunciare una cosa...

PRESIDENTE. Sì, lei ha fatto il suo intervento di fine seduta. Ora inizia il suo quinto minuto di intervento.

PARRINI *(PD-IDP)*. Io chiedo alla Presidente del Consiglio - e ho fiducia che lo farà - di prendere un'iniziativa, di prenderla subito e di fare quanto necessario affinché questa vergogna cessi, possibilmente prima del 27

gennaio, quando tutti vorremmo festeggiare unitariamente e a testa alta il Giorno della memoria. Ponga fine a questa vergogna, perché è uno sfregio alla memoria di vicende tragiche, alla storia di questo Paese e alla sua Costituzione antifascista. (*Applausi*).

CROATTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, è con un sentimento profondo di tristezza e rispetto che desidero ricordare in quest'Aula la vita straordinaria di Ferruccio Laffi, uno degli ultimi superstiti e testimoni dell'orrenda strage di Marzabotto, conosciuta come l'eccidio di Monte Sole.

Come sapete, il 30 settembre 1944 Ferruccio, all'età di sedici anni, fu testimone impotente della brutale uccisione di 14 membri della sua famiglia nel cortile della loro casa dalle truppe delle SS. La sua vita, segnata da una ferita profonda, è sempre stata un esempio di resilienza e coraggio.

Cinquant'anni di silenzio precedettero la scoperta del cosiddetto armadio delle vergogne, dopo la quale Ferruccio ha dedicato il resto della propria vita a narrare una storia, garantendo che la memoria di quel tragico evento non si perdesse nell'oblio. Nonostante il dolore immenso della perdita insopportabile, Ferruccio ha abbracciato la missione di educare le giovani generazioni, trasmettendo il suo messaggio di tolleranza, pacificazione e amore per la libertà e la democrazia. La sua è stata una vita dedicata all'inno della bontà d'animo, rifiutando di cedere all'odio nonostante la terribile ingiustizia subita.

Oggi l'Italia piange la perdita di un eroe, un partigiano riconosciuto dal 1° marzo 1944 fino alla liberazione, un messaggio di pace e democrazia. Ferruccio Laffi ha lasciato un vuoto irrimediabile nel nostro tessuto sociale; la sua capacità di emozionare, la sua dedizione, l'impegno civile e la sua lucida difesa dei valori democratici rimarranno per sempre nella nostra memoria.

In questo momento di lutto esprimo le mie più sentite condoglianze, a nome del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, alla famiglia di Ferruccio Laffi e a tutta la comunità di Marzabotto. La testimonianza rimarrà un faro per le generazioni future, un monito contro l'oblio e un appello costante alla difesa della libertà e della democrazia. Dalla memoria di quel periodo storico, di cui l'umanità ha perso la coscienza e in cui l'indifferenza era l'arma più crudele, gli uomini come Ferruccio sono state delle guide moderne.

Grazie, Ferruccio, per il tuo coraggio, la tua intelligenza e il tuo straordinario impegno. Ci mancherai profondamente. (*Applausi*).

### **Atti e documenti, annuncio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di mercoledì 17 gennaio 2024**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (615)

- BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario (62)

- MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (273) (*voto finale con la presenza del numero legale*) - Relatori DELLA PORTA e TOSATO (*Relazione orale*)

II. Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia (*alle ore 16*)

La seduta è tolta (*ore 18,34*).



Allegato A**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (615)**

## PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

**Respinta (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 615-A, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

pur con le modifiche apportate al testo governativo originario, quello approvato nella seduta pomeridiana del 21 novembre 2023 dalla Commissione Affari Costituzionali, mantiene pressoché inalterate le gravi criticità già evidenziate dalla grandissima parte degli auditi interventi durante la fase delle audizioni in Commissione. In particolare, nel testo posto all'esame dell'Aula permangono profili di incostituzionalità tali da imporre l'accoglimento della questione pregiudiziale proposta per evidente contrasto con il dettato costituzionale fra gli altri, degli articoli 1, 3, 4, 33, 34, 53, 70, 116, 117, 119 Cost.;

la riforma, avanzata con legge ordinaria e non con il più adeguato strumento della proposta di legge costituzionale in ragione degli strutturali interventi stabiliti, se approvata, comporterebbe un enorme impatto sull'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia, fino a prefigurare il superamento della Costituzione del 1948, delineandone una diversa e alternativa;

preliminarmente, si evidenzia l'incomprensibile ed illogica scelta della maggioranza di respingere la richiesta avanzata da tutte le opposizioni il 10 gennaio u.s. di anteporre nel calendario di Aula il disegno di legge popolare costituzionale (AS 764) presentato al Senato con 106.000 firme e a termini di regolamento già inserito nell'ordine dei lavori. È ovvio che la proposta di modificare la Costituzione (articoli 116.3 e 117) sia da anteporre logicamente all'esame dell'Atto Senato 615, e si sarebbe dovuta quindi esaminare per

prima, potendo mutare, nel caso di approvazione, il quadro di riferimento costituzionale. La trattazione dell'Atto Senato 615 che tratta dell'attuazione delle medesime disposizioni costituzionali si sarebbe dovuta considerare solo successivamente; ciò anche nel rispetto della *ratio* sottesa all'art. 74 del Regolamento del Senato di recente innovato, teso a valorizzare le iniziative dei cittadini e le loro proposte;

un'altra preliminare considerazione attiene la pretesa introduzione di disposizioni che innovano in modo così pregnante l'attuale assetto istituzionale attraverso lo strumento della legge ordinaria, sempre modificabile successivamente ed in specie modificabile dalla legge approvativa dell'intesa tra Stato e Regione ai sensi dell'art. 116.3, che potrebbe quindi volta per volta disporre diversamente. La scelta più opportuna sarebbe stata di certo quella della proposta di legge costituzionale;

la conseguenza più immediata dell'attuazione nei termini previsti dell'autonomia differenziata sarà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori, in aperto e evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 1 della Costituzione laddove è stabilito che "l'Italia sia una e indivisibile", dall'articolo 3 della Costituzione che prescrive il principio di eguaglianza e che impone allo Stato il compito fondamentale di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." L'oggettiva ripercussione dell'entrata in vigore della riforma contenuta nel testo in esame sarà consentire alle regioni più ricche di trattenere più poteri e risorse per garantire i loro cittadini, mentre i territori più fragili, segnatamente quelli del Mezzogiorno e delle aree periferiche o interne, avranno maggiori difficoltà per riassorbire le diseguaglianze e raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale della parte del Paese più ricca. Si accrescerebbero quindi in prospettiva diseguaglianze e divari territoriali potenzialmente irreversibili, si aprirebbe la strada alle diseguaglianze nei diritti fondamentali su base territoriale, unico discrimine la residenza delle persone. Il risultato finale sarebbe una torsione dell'interpretazione della nostra Costituzione, pericolosa e inaccettabile, che potrebbe condurre ad una fase di instabilità e di pericolose tensioni tra aree del Paese che nella peggiore delle ipotesi porterebbe a mettere in discussione la stessa unità nazionale;

peraltro, il percorso attivato di definizione formale dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e il lavoro - lodevole - del nominato Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, rischia di rimanere solo un'esercitazione virtuale, in mancanza delle risorse necessarie per la concreta attuazione dei livelli essenziali territorio per territorio;

entrando nello specifico, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica risulta, nel disegno costituzionale, strettamente connesso con gli altri principi costituzionali e, in particolare, con quelli stabiliti dagli articoli precedenti, a partire dall'art. 1 che consacra l'assetto democratico della Repubblica, basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (Corte cost., sent. n.

256 del 1989), che si identifica tramite la partecipazione delle autonomie sociali, politiche e territoriali alla vita politica, economica e sociale del paese e la condivisione di quella che è stata definita la «sostanza costituzionale dell'unità», intesa come «unità nel nome di valori omnicondivisi». In questo senso, l'unità nazionale non può prescindere dai compiti che i successivi articoli 2, 3, 4 della Costituzione assegnano alla Repubblica: la garanzia dei diritti inviolabili e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la rimozione degli ostacoli all'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, il diritto al lavoro. In evidente contraddizione con questi principi, il disegno di legge in esame prevede un novero di materie delegabili che esorbita dai confini segnati dai principi costituzionali summenzionati: la sanità; la scuola; l'università e la ricerca; i beni culturali, l'ambiente e gli ecosistemi; l'organizzazione della giustizia di pace; le politiche attive del lavoro; i trasporti; porti e aeroporti; protezione civile; il governo del territorio; il trattamento dei rifiuti; la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; il sostegno alle attività produttive; la riorganizzazione degli enti locali, etc. È evidente come il passaggio alle regioni, per la maggior parte di esse, finirebbe per tradursi in un inevitabile aggravamento del divario sociale e territoriale, con una lesione diretta dei principi di eguaglianza, solidarietà, democrazia sostanziale. Sul punto la letteratura scientifica e la reportistica di agenzie indipendenti e associazioni di categoria (Banca d'Italia, sindacati, Confindustria e altri) è copiosa e dettagliatissima eppure non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte della maggioranza che esprime il Governo in carica, così come in alcuna considerazione è stata tenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'applicazione uniforme dei diritti fondamentali;

come da più parti osservato, l'art. 116, c. 3 non dà alcuna indicazione circa le ragioni che debbano supportare la richiesta di nuove competenze e/o il quantum di autonomia possibile e, anzi, la formula è tale da non escludere che ogni singola regione possa richiedere la maggiore autonomia per tutte le materie elencate (e neanche il testo di legge in esame prevede adeguati limiti - materiali, procedurali, temporali - né cautele) tant'è che, nonostante alcune astratte opinioni dottrinali prefiguranti l'inammissibilità di richieste per più materie, tutte le Regioni finora attivate si sono dimostrate volenterose di ottenere quanta più autonomia possibile, né appaiono efficaci le limitazioni introdotte nell'ambito dei lavori della Commissione, all'articolo 2 del provvedimento in esame poiché demandate esclusivamente alle valutazioni del Presidente del Consiglio;

il disegno di legge in esame condurrebbe pertanto a tre tipologie differenti di autonomia: quella delle Regioni che la domandano (e la ottengono) ai sensi dell'articolo 116, 3 Cost.; quella delle Regioni a statuto speciale e quella prevista della competenza concorrente di cui all'art. 117, 3 c., con l'effetto di una inarrestabile frammentazione della disciplina normativa, con le ovvie conseguenze in termini di inflazione normativa e di incertezza del diritto (si pensi a materie come il governo del territorio), maggiori costi per le imprese e i cittadini (si pensi alla disciplina di porti, aeroporti, autostrade, etc.), inefficacia delle politiche pubbliche, si pensi alle materie che coinvolgono neces-

sariamente lo Stato nazionale, quando non addirittura gli organismi sovranazionali: dall'energia all'ambiente e, più in generale, a tutte quelle che essendo toccate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle priorità con lo stesso variamente dichiarate - transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani - esigono, al contrario, la capacità di formulare e implementare politiche nazionali forti e non compatibili con le richieste di ulteriore disgregazione;

altra evidente criticità riguarda la necessità di pre-determinare i LEP (livelli essenziali delle prestazioni), prima di attribuire alle regioni le risorse necessarie per sostenere le loro nuove competenze. Al di là delle evidenti difficoltà per molte delle regioni interessate di assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni, che la prima parte della Costituzione pretende non essenziali o minime, ma uguali per tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza, si evidenzia che mentre l'art. 117 della Costituzione attribuisce la determinazione dei Lep, per tutti i diritti sociali e civili, «alla competenza legislativa dello Stato», nel testo oggi in esame si prevede una procedura accelerata che si conclude con l'approvazione di un decreto legislativo. Seppure durante la discussione in Commissione è stato superato l'originale intendimento di ridurre il Parlamento a mero organo consultivo e approvare le intese tramite DPCM, e si è infine giunti alla previsione di un decreto legislativo che concluda l'iter approvativo, si ritiene che il disegno di legge in esame sia comunque violativo delle prerogative e del ruolo che la Costituzione attribuisce al Parlamento;

il ruolo attribuito al Parlamento dal testo in esame è infatti del tutto marginale, sia in merito alla definizione delle Intese con le singole Regioni, sia in relazione alla determinazione dei LEP così come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 197/2022, articolo 1, commi dal 791-801), con una procedura amministrativa che si ritiene sia del tutto incompatibile con la riserva di legge che la Costituzione stabilisce in materia;

inoltre per quanto concerne la procedura per definizione dei LEP, non è prevista alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e soprattutto non sono previste adeguate procedure vincolate di stanziamento delle risorse aggiuntive necessarie per garantirli. I livelli essenziali delle prestazioni, definiti in questo modo non costituiranno l'insieme dei servizi e degli interventi pubblici necessari ad assicurare - in maniera omogenea e uniforme - i diritti sulla base dei bisogni e a prescindere dalla capacità fiscale di un territorio, ma come detto determineranno una cristallizzazione - se non un incremento - delle disuguaglianze in essere. Un sistema così congegnato - per di più a risorse date e senza spesa aggiuntiva - sarà un moltiplicatore dei divari territoriali e produrrà una riduzione del perimetro pubblico proprio nei territori e negli ambiti in cui è maggiormente decisiva la funzione redistributiva dello Stato. Manca, inoltre, la definizione delle leggi statali di principio e delle norme generali su tutte le materie che non sono riconducibili ai LEP e che non possono essere lasciate

alla piena disponibilità delle Regioni. Un sistema di autonomia differenziata compatibile con l'attuale assetto costituzionale e istituzionale dovrebbe invece subordinare le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" al vincolo del rispetto dei principi fondamentali e delle norme generali nazionali inderogabili ed esplicitare le materie - oltre a quelle già citate - insuscettibili di qualsiasi differenziazioni;

le disposizioni e i procedimenti definiti dagli attuali articoli 2 e 3 del provvedimento invece sostanziano una palese violazione del disposto costituzionale e pongono in pericolo la garanzia dei diritti, che devono essere definiti dall'organo rappresentativo della volontà popolare e presidiati dal giudice delle leggi, segnando anche un'ulteriore torsione della forma di governo non più centrata sul Parlamento ma sull'Esecutivo e il Presidente del Consiglio. In particolare, la procedura individuata dall'articolo 2 per l'approvazione delle intese è serrata nei tempi e non coinvolge in modo adeguato né la Conferenza Unificata, cui si chiede solo il parere, né il Parlamento, sede della sovranità popolare, cui si demanda la sola facoltà di esprimere un atto di indirizzo non vincolante sugli schemi preliminari di intesa. Il Parlamento potrà solamente respingere o approvare, senza alcuna possibilità di intervenire su punti di merito specifici, l'accordo raggiunto tra Governo e singola Regione, approvando il disegno di legge che la recepisce, senza facoltà emendativa sui contenuti dell'intesa. Si lascia così che sia ridefinita l'attribuzione di competenze legislative, amministrative e regolamentari, riscrivendo nei fatti parte dell'art. 117 della Costituzione, senza il coinvolgimento delle Camere e attribuendo per contro un abnorme potere al Presidente del Consiglio dei Ministri;

quanto alla procedura - riscritta, nel testo posto in esame all'Aula - definita dall'articolo 3 del provvedimento, essa non restituisce dignità al Parlamento ma gli sottrae le proprie nonché specifiche prerogative, stabilite chiaramente dal dettato dell'articolo 70 della Costituzione, che al Parlamento, e non al Governo, attribuisce prioritariamente la funzione legislativa. La previsione che a determinare i LEP sia un decreto legislativo di iniziativa governativa, lungi dallo sconfiggere l'intento di sottrarre spazi e compiti al Parlamento, conferma invece il proposito del provvedimento di spostare l'asse del potere legislativo, fermamente ancorato al Parlamento - a Costituzione vigente - verso una illegittima attribuzione al Governo del potere legislativo;

quanto al tema delle risorse economiche con cui far fronte ai nuovi compiti, ovvero residui fiscali e trasferimenti in base alla spesa storica, valga il riferimento alla sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale, la quale sancisce, che deve essere «la garanzia dei diritti incompressibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Il che è quanto dire, innanzitutto, che lo Stato, con il suo bilancio, è chiamato a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini qualunque sia il territorio in cui essi vivono e lavorano. Peraltro, il riferimento alla spesa, come criterio di ripartizione delle risorse, denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti - si va da una spesa pro capite di 19 mila euro in Lombardia ai 13.700 in Campania - rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, che, lungi dal promuovere la coesione sociale e territoriale, finirebbe per

aggravare le differenze. Con il che si ignora il fatto che i diritti sono, non il frutto di concessioni graziose di chi più ha nei confronti di coloro che versano in differenti condizioni economiche e sociali, ma il necessario corredo della cittadinanza e, ancora, che non sono le regioni ma i cittadini a pagare le tasse in ragione della loro capacità contributiva e non del luogo di residenza, sicché una norma così concepita finisce per violare per ciò solo gli artt. 2 e 53 Cost., a tenore dei quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale, non regionale;

quanto in ultimo, al novero delle materie oggetto di devoluzione, l'articolo 116 Cost. si riferisce ad alcune specifiche competenze o funzioni inerenti alle materie elencate, e non certo di una devoluzione alle Regioni della potestà legislativa esclusiva su intere materie, sottraendola completamente allo Stato. Si ritiene particolarmente grave che fra le materie oggetto di devoluzione non sia stata esclusa l'Istruzione. Chiare ed evidenti le conseguenze negative che deriverebbero all'ordinamento scolastico, finalizzato in primo luogo all'esercizio del diritto all'istruzione degli alunni e alla libertà dell'insegnamento, fondamenti intangibili su cui si costruisce la cittadinanza, la libertà e l'unità del nostro popolo e della nostra comunità. Quanto previsto dal testo in esame del disegno di legge potrebbe radicalmente mutare il quadro, in peggio, della scuola italiana e quindi del nostro Paese. Infatti attraverso le intese regionali si prevede che si possa giungere perfino a far diventare "le norme generali sull'istruzione" - oggi legislazione esclusiva dello Stato - oggetto di legislazione concorrente. Altro non significa "regionalizzare" e quindi differenziare le norme che disciplinano le finalità della scuola e che - al contrario - dovrebbero essere applicabili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme riguardanti ad esempio, gli ordinamenti scolastici, le funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo, la disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale della scuola. Non solo, ma, ancora, le leggi regionali potrebbero disciplinare l'istituzione di ruoli del personale della scuola, la sua consistenza organica, la stipulazione di contratti collettivi regionali, con gravi e devastanti conseguenze sulla tenuta delle finalità nazionali dell'ordinamento scolastico, sul contratto collettivo nazionale e trattamento economico di docenti, Ata e dirigenti scolastici, sulla mobilità territoriale, sulla valenza di concorsi per il reclutamento a sbarramento regionale. Inoltre la stessa autonomia scolastica costituzionalmente riconosciuta rischia di essere pregiudicata e collocata in ambito subalterno rispetto alle nuove funzioni e poteri regionali e locali. Il tutto in aperto e evidente contrasto con gli articoli 33 e 34 Costituzione che stabiliscono le caratteristiche basilari del sistema scolastico e che alle prescrizioni derivanti da tali articoli si attribuisce "valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale" rappresentando «la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra coloro che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale)" (Corte cost. sentenza 24 giugno 2009, n. 200). Se è chiaro che la mis-

sione principale della scuola sia la costruzione della cittadinanza, la condivisione di valori e il senso di appartenenza, che fondano la convivenza democratica. "La democrazia infatti non è solo una forma di governo ma il sentire condiviso dalla comunità" è altresì pacifico che questo ruolo del sistema di istruzione statale sarebbe inevitabilmente pregiudicato da una scelta regionalistica e territorialistica. Già oggi le Regioni godono di ampie funzioni amministrative: sulla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, sulla programmazione della rete scolastica, sulla suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, sulla determinazione del calendario scolastico, sui contributi alle scuole non statali, sulle iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni attribuite. Oltre queste competenze non si può e non si deve andare. Il diritto all' apprendimento dell'alunno, le finalità dell'istruzione ancorate all'esercizio della cittadinanza italiana, sono diritti dell'individuo/persona/lavoratore-lavoratrice, che devono essere esercitati e garantiti in ogni luogo del nostro Paese in quanto diritti nazionali, non regionalizzabili, ed esigibili a prescindere dai confini territoriali dei governi locali.

Da tutto quanto esposto deriva che, per molteplici profili, la norma asseritamente attuativa della Costituzione si configura incostituzionale sotto molteplici aspetti. Il meccanismo di autonomia differenziata delineato, in assenza di contrappesi e bilanciamenti certi, pone a rischio l'unità della Repubblica.

Tutto ciò premesso,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 615-A.

## QP2

ENRICO BORGHI, MUSOLINO, PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

### Respinta (\*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 615-A recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";

premessi che:

il disegno di legge in esame si propone di dare attuazione all'autonomia differenziata a prescindere dalla risoluzione di problematiche di non poco conto (economiche e di coesione, *in primis*), pure sollevate durante l'esame in sede referente, lasciando ancora irrisolti alcuni importanti nodi relativi all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma;

le disposizioni del disegno di legge non fugano le criticità evidenziate in merito all'impatto che può derivare dall'attuazione del regionalismo differenziato sul piano dell'unità e indivisibilità della Repubblica, tanto sul versante sociale, quanto su quello delle prospettive di crescita, posto che non

sono ancora chiari gli effetti dell'attuazione sul piano dell'uniformità dell'indirizzo politico-amministrativo, aprendo a un sostanziale sfaldamento dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento giuridico, che si vedrebbe caratterizzato da regioni a statuto speciali, regioni ordinarie e regioni differenziate che potranno, a loro volta, demandare a livello locale le nuove attribuzioni;

il provvedimento non appronta sufficienti garanzie circa il coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione dell'autonomia differenziata, con sostanziale impossibilità dello stesso di intervenire nell'iter (se non in fase preliminare e su un documento provvisorio) anche se lo stesso ha ad oggetto l'esercizio della funzione legislativa e lo spostamento di ingenti risorse finanziarie;

le disposizioni in esame lasciano residuare numerose incertezze circa l'impatto della differenziazione sui conti pubblici, aprendo a pregiudizi concreti per l'armonizzazione del sistema fiscale e tributario;

il meccanismo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni non sembra fornire sufficienti garanzie circa il mantenimento dell'unità "sociale" della Repubblica, dal cui smantellamento deriva un sicuro pregiudizio per il rispetto del principio di solidarietà e di eguaglianza, rispettivamente di cui agli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione;

né il principio di equiordinazione tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato di cui all'articolo 114 della Costituzione, nonché quello di sussidiarietà sancito all'articolo 118 della stessa appare adeguatamente rispettato, denunciando un'impostazione incoerente e asistemica della prospettata modalità di attuazione del regionalismo differenziata rispetto alla Carta costituzionale;

al sistema di differenziazione tracciato nel provvedimento faranno eco prassi amministrative e indirizzi giurisdizionali necessariamente diversi e condizionati, con evidenti criticità ove si parli di investimenti che toccano più regioni e, più in generale, in termini di burocrazia e complessità (in aperto contrasto con le raccomandazioni UE sul tema e con gli obiettivi definiti anche a livello del Piano nazionale di ripresa e resilienza);

il previsto sistema di differenziazione, infatti, rischia di pregiudicare la capacità di realizzazione e di mantenimento delle riforme concordate a livello europeo, soprattutto in tema di tutela giurisdizionale e rispetto del principio di affidamento, spesso richiamati dalle raccomandazioni della Commissione europea;

è necessario chiarire il ruolo del Parlamento sia nella fase di definizione dei contenuti dell'intesa, sia in quella di approvazione della stessa, posto che la stessa ha ad oggetto una diversa distribuzione delle funzioni legislative, che la Costituzione attribuisce alle Camere (articolo 70) e che poi declina nell'*an* e nel *quantum* con le Regioni all'articolo 117, ferma la possibilità di differenziazione *ex* articolo 116, terzo comm. La modifica di tale riparto, che riguarda una funzione "che è parlamentare", deve perciò avvenire necessariamente col

pieno coinvolgimento del Parlamento, secondo uno schema sostanziale che non è fatto proprio dal disegno di legge in esame;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 615-A.

### **QP3**

MAIORINO, CATALDI, CASTIELLO, CASTELLONE

#### **Respinta (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 615-A, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, presentato in data 23 marzo 2023, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni tenutosi presso la Commissione Affari Costituzionali, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;

l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia - in modo azzardato - a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza - consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato - che si ripercuoterebbe su scala pluriennale. Logica e ragionevolezza avrebbero voluto che prima di avventurarsi un progetto frettoloso di attuazione si fosse proceduto ad una preventiva verifica dell'applicazione del nuovo Titolo V dopo oltre venti anni dalla sua approvazione, stante anche la giurisprudenza costituzionale accumulatasi sul punto, il contenzioso e le problematiche concrete riscontrate;

l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore, non potendo il nostro paese permettersi il lusso di un'avventura alla cieca che investe la struttura stessa dell'ordinamento repubblicano e la sua

capacità di risposta. La temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave, in un dispositivo prudente, graduale nel tempo e precisamente circoscritto a funzioni puntuali gestibili con certezza, dovevano essere i presupposti attorno ai quali costruire la disciplina attuativa, specificando un sistema di regole efficace e flessibile anche per periodi di eventuale crisi o nel caso di riscontro di problematiche nella fase applicativa e invece, anche dopo le modifiche approvate in Commissione permangono ampi dubbi proprio sulle modalità applicative di questi criteri. La definizione dei principi generali andava pertanto ripensata e riarticolata, mantenendo fermi il ruolo di indirizzo, controllo, correzione e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento in ogni fase, in modo da garantire la indispensabile omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e il miglioramento della qualità dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche. Cosa che non può verificarsi senza un previo e condiviso raccordo operativo e puntualmente definito tra lo Stato - Parlamento compreso - e le Regioni, anche avvalendosi della Conferenza Unificata;

una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione - in ogni fase - degli organismi tecnici pubblici più qualificati e, in primis, dei cittadini. Già i negoziati dovrebbero tener conto di questi ultimi, unitamente ai corpi sociali, delle associazioni, delle forze sociali, delle imprese: questa partecipazione - entro precisi schemi normativi - dovrebbe essere assicurata in piena trasparenza per ogni passaggio successivo. La promozione di pratiche ambientalmente sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. A partire dalla fase iniziale, lo stesso processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata appare logico che venga subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. Una legge dello Stato ad hoc dovrebbe definire le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui conformare le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni, a tal fine avvalendosi costantemente della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di tutti gli altri organismi pubblici competenti nelle specifiche funzioni;

avviare un processo nel quale teoricamente - dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame - non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della

Costituzione. Stando al testo la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, la quale andrebbe invece subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni - per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto - anche i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare. Le intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, con riferimento non a prestazioni teoriche ma a quelle effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di ulteriori funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni. Nell'ambito della gradualità del processo, in una prima fase, sarebbe stato saggio escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia in materie di legislazione esclusiva statale come le norme generali dell'istruzione e alcune delle stesse materie di legislazione concorrente per le quali un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese. Parallelamente, la procedura di richieste di funzioni o compiti non associate ai LEP dovrebbe essere avviata solo successivamente all'approvazione di una legge finalizzata a predeterminare i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica, alla luce dei quali poter valutare limiti e modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, per le altre regioni e per lo Stato, così da prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo;

la legge dello Stato risulta lo strumento più adatto a definire le modalità di una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese nella gestione a livello decentrato - anche in termini di efficienza ed efficacia - nella rapidità e nella qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Solo in tal modo si possono misurare preventivamente le richieste di accesso alla luce del loro impatto sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Al contrario, il testo non sfrutta il principio di gradualità nell'attribuzione delle funzioni e non è esplicito e dettagliato nel prevedere che vengano svolte verifiche puntuali prima di ogni passaggio successivo. I criteri di accesso delle singole Regioni alle competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, andrebbero delineati per via legislativa e sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate concedendole purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivato dall'interesse nazionale e non solo dagli interessi di una frazione territoriale.

Da questo, per organizzare l'intero processo in modo logico e coerente, discende la necessità di procedere per fasi sperimentali, di individuare un numero massimo di ambiti richiedibili all'interno di un novero di materie che si rivelino, sulla base di parametri oggettivi e dell'esperienza del Titolo V meno difficili da gestire a livello sub-statale, evitando in radice che si possa richiedere simultaneamente o persino effettivamente concedere l'intero novero delle stesse. Trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili, come anche il principio fondamentale di non discriminazione nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela. Tutti questi aspetti non tengono neppure conto della necessaria cautela che imporrebbe la delicata e controversa materia del Titolo V, già oggetto di numerosa giurisprudenza costituzionale ma anche di proposte di revisione - tuttora pendenti - sia di iniziativa parlamentare che popolare, nella cui ultima categoria va annoverato il disegno di legge n.764 recante proprio una modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rispetto al testo governativo originario sarebbe stato saggio e prudente rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la Regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;

nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie

o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;

non soltanto la fase negoziale ma la stessa possibilità di richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia manca del presupposto di una dimostrata o dimostrabile maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili ed economici dei cittadini e delle imprese su tutto il territorio nazionale. In luogo della riduzione delle esistenti disparità regionali, si avrebbe una maggiore deresponsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche nell'uso delle risorse pubbliche;

il Parlamento si trova marginalizzato non solo nelle fasi deliberative ma anche in quelle informative e conoscitive, cosa ancor più grave alla luce del fatto che, dopo il trasferimento di funzioni, le leggi votate dalle Camere in quel dato ambito di materie avranno applicazione differente a seconda dello status differenziato o meno della regione. E, all'interno delle stesse regioni differenziate, vi saranno ricadute diverse a seconda del diverso livello di differenziazione ottenuto. Non è dato quindi sapere quale effetto tutto ciò possa avere sui tributi e sulla unità giuridica ed economica della Repubblica. Le intese raggiunte con una singola regione non dovrebbero recare, neppure indirettamente, limiti al dispiegarsi della piena potestà legislativa del Parlamento nazionale e dovrebbero assicurare, ad altro livello, anche la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale ed organizzativo, essendo queste ultime - in termini di popolazione e di grandezze socioeconomiche - aggregati essenziali nelle varie regioni;

anche dopo le modificazioni ed integrazioni apportate in fase istruttoria, resta dubbia la configurazione di un costrutto normativo che realmente rechi un processo razionale, controllato e reversibile, secondo un metodo temporale selettivo, sostenibile e graduale, a garanzia della sua gestibilità e della unitarietà del quadro giuridico in cui cittadini ed imprese si ritroverebbero a vivere ed operare alla fine del processo stesso. La mancanza di elementi conoscitivi e valutativi di assoluto rilievo fa apparire il testo come una sorta di scommessa o salto nel buio che l'Italia non dovrebbe affrontare con incoscienza. L'Ufficio Parlamentare di Bilancio, la Cabina di regia di cui all'arti-

colo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n.197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria Generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;

ne deriva un timore per effetti distorsivi causati da proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvergono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le Regioni le medesime opportunità di crescita;

ciò pregiudica la consapevolezza dell'esame e comprime alla radice i necessari approfondimenti su decisioni che - una volta prese - assumeranno carattere pluriennale. Se tutti si augurano che i benefici possano essere pluriennali andrebbe però evitato che siano i danni ad essere pluriennali e per ottenere questo sarebbe stato opportuno che la norma risultante dall'esame del Parlamento sull'attuazione dell'autonomia differenziata fosse esaustiva e facesse rinvio ad ulteriori meccanismi legislativi, prevedendo una fase sperimentale tale da far soppesare su base oggettiva i diversi aspetti applicativi, a cominciare da un trattamento non omogeneo di materie e funzioni tra loro assai diversificate, essenziale per evitare confusione tra cittadini ed operatori socioeconomici;

meccanismi temporali più realistici e passaggi procedurali più accurati avrebbero migliorato la qualità delle decisioni e la consapevolezza delle conseguenze che queste possono comportare in tempi e territori differenti. Il disegno di legge avrebbe pertanto dovuto contenere disposizioni atte alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative. A tal fine, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sarebbe stato opportuno garantire la prerogativa della legge dello Stato di intervenire in materie conferite alle regioni in ogni

momento quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali della Costituzione. Si tratta di una prudente formula di flessibilità laddove determinate situazioni in futuro dovessero richiedere un intervento sollecito, che non va lasciata all'incertezza applicativa di un testo che avvia un processo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, senza curarsi di disciplinare con attenzione e saggezza un meccanismo che non andrebbe messo incautamente in moto senza sapere come governarlo in concreto in tutte le diverse evenienze possibili;

da quanto esposto deriva che, per molteplici profili, la norma asseritamente attuativa della Costituzione si configura incostituzionale sotto molteplici aspetti. Il meccanismo di autonomia differenziata delineato, in assenza di contrappesi e bilanciamenti certi, è deleterio perché frantuma l'unità della Repubblica. Confonde pericolosamente la differenza - costituzionalmente radicata - tra regioni a statuto ordinario differenziate e regioni a statuto speciale. Una assimilazione delle due fattispecie di fatto che però avrebbe dovuto avere luogo ricorrendo al processo di revisione costituzionale previsto dall'art. 138 Cost., non essendo sufficiente il ricorso allo strumento legislativo ordinario per alterare in modo così profondo l'equilibrio tra i soggetti di cui all'articolo 114 Cost. La categoria "legislazione concorrente", prevista dall'art. 117 Cost., verrebbe di fatto espunta dal testo costituzionale senza ricorrere alla speciale procedura di revisione della costituzione. Il divario tra Nord e Sud e quello all'interno dei diversi territori, di cui l'art. 119 Cost. imporrebbe la rimozione, per effetto del regionalismo differenziato tende, se possibile, ad inaspriarsi, in violazione del principio perequativo di cui all'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e quindi dello art. 117 Cost. Per ambiti assai delicati quali salute, ambiente ed istruzione, il meccanismo applicativo contenuto nel testo in esame prefigura, come esito finale, la potenziale violazione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3. Ne risultano lesi il principio di coesione sociale di cui all'art. 119, Cost., seppur formalmente richiamato nel testo, e, come detto, gli articoli 9, 32 e 33, che tutelano ambiente, salute e istruzione. Sotto il profilo della sostenibilità, anche finanziaria, del progetto sotteso al disegno di legge, esso potrebbe avere gravi ricadute riducendo le opportunità di crescita del Paese, se lo Stato centrale dovesse perdere parte rilevantissima della propria capacità di intervento, impositiva, redistributiva e di spesa, a vantaggio di una miriade di regioni "sovrane", ciascuna con leggi, funzioni e risorse differenti, pregiudicando, in ultima analisi, la funzione perequativa statale finalizzata alla rimozione degli squilibri economici e sociali imposta dal citato art. 119 Cost.. Queste modalità di attuazione del regionalismo differenziato pongono anche gli atti che, a cascata, deriveranno dalla riforma in esame, in rapporto antinomico col dettato costituzionale, sia per quanto concerne il concorso di tutti alla spesa in base alla propria capacità contributiva (art. 53 Cost.) sia per il confinamento della attuazione dei LEP a mera promessa, in mancanza delle risorse indispensabili risorse, eludendo l'art. 120 Cost.;

problematiche di assoluta rilevanza, oltre che dagli organismi tecnici auditi, sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle

categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica. Non a caso sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per prestazioni" collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato. Un monito che è giunto dopo le dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;

in conclusione, quello che si deve rilevare con preoccupazione è che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso. Si è di fronte ad una interpretazione dell'articolo 116 e non già alla sola, univoca e possibile forma di attuazione. E, più specificamente, ad un disegno di legge ordinario contenente una opzione attuativa tra le tante, che per vari motivi non sembra in linea con i principi fondamentali del nostro stesso ordinamento costituzionale. Il testo peraltro non assicura che siano al contempo determinati e debitamente finanziati, quindi concretamente attuabili tutti i LEP attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Particolare incertezza avvolge il futuro di materie quali tutela dell'ambiente e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; reti di trasporto, energetiche e della comunicazione; commercio e professioni; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In tutti questi campi, come anche in altri, non è chiaro quale possa essere il ruolo futuro del Parlamento e del Governo, quindi dello Stato, che dovrebbe invece poterne mantenere il controllo e la regia a garanzia di tutti i cittadini su tutto il territorio. In mancanza tutti gli elementi essenziali a prefigurare un ordinato e positivo sviluppo del modello di autonomia recato dal testo in esame ed in assenza di correttivi sufficienti applicati nella fase istruttoria, dal disegno di legge appare un quadro di incertezza ordinamentale che l'Italia non può assolutamente permettersi in questa fase;

pertanto delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 615-A.

---

#### **QP4**

BOCCIA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, NICITA, VALENTE

#### **Respinta (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.S. 615-A),

premesso che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità - sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi - attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, sarebbe stato una legge costituzionale, così come previsto dal disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del disegno di legge in esame prevede che "L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni";

tali disposizioni contrastano con l'articolo 116, terzo comma, e con l'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, poiché prevedono il trasferimento alle regioni di intere materie attribuite dalle citate norme costituzionali alla competenza concorrente tra Stato e Regioni e non solo, secondo la *ratio* dell'articolo 116, terzo comma, di ambiti di materie ovvero di singole funzioni "concernenti" le stesse;

l'articolo 116, terzo comma, prevede, infatti - così come la procedura di cui al primo comma - l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ma, a differenza del primo comma, precisa che esse "concernono" le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e singoli casi di competenza esclusiva e sono dunque da individuare all'interno di esse;

nel caso in cui l'articolo 116, terzo comma, consentisse l'integrale trasferimento di intere materie di competenza concorrente alle Regioni, verrebbe meno uno dei principali criteri distintivi tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Si violerebbe perciò il principio che presiede all'ordinamento dell'autonomia regionale previsto dal titolo V e stabilito dallo stesso articolo 116, primo comma, che dovrebbe essere invece cardine e norma pilota nella interpretazione dell'intero articolo 116. Si modificherebbe

in forma tacita, graduale e surrettizia l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato dal titolo V che prevede un impianto duale tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario; il terzo comma diventerebbe una norma dissolutoria di quanto stabilito al primo comma dello stesso articolo 116 con evidente antinomia e necessità di una diversa interpretazione;

considerato inoltre che:

secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), "il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (.) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione.";

inoltre, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, la possibilità che "le norme generali sull'istruzione", possano essere oggetto di autonomia differenziata appare quantomeno problematica da ipotizzare e rischia, in ogni caso, di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico; il venir meno del "carattere nazionale" dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo alla stessa identità culturale del Paese; regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della Scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti;

tra le altre pronunce, tra cui la sentenza n. 200 del 2009, il giudice costituzionale ha chiarito come si pongano negli «artt. 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: a) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (articolo 33, secondo comma, Cost.); b) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (articolo 33, terzo comma, Cost.); c) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (articolo 33, quarto comma, Cost.); d) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (articolo 33, quinto comma, Cost.); e) all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, Cost.); f) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (articolo 34, secondo comma, Cost.); g) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti

degli studi (articolo 34, terzo comma, Cost.); h) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34, quarto comma, Cost.)), aggiungendo che, «dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante - ma ovviamente non tassativa - degli ambiti riconducibili al "concetto" di "norme generali sull'istruzione"»;

con tale ampia descrizione, la Corte intendeva chiarire come il legislatore costituzionale avesse assegnato «alle prescrizioni contenute nei citati artt. 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale», rappresentando «la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla "autonomia delle istituzioni scolastiche", facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione»;

analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante "sistema nazionale" universitario, già oggi fin troppo frammentato; infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata - così come concepito dal disegno di legge in esame - avrebbe ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso - come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia - dall'attuale attuazione del Titolo V; già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una "parcellizzazione selvaggia" che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la "salute diseguale": secondo l'Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l'11,4 per cento dei ricoverati residenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

si assiste - già da decenni - a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha "dirottato" in un decennio 14 miliardi di euro dalle Regioni del Sud a quelle del Nord; secondo l'UPB "La mobilità passiva riguarda pre-

stazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro.";

rilevato che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa - come delineato dal disegno di legge in discussione - sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, approvi atti di indirizzo sullo "schema" dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante;

in sede di esame in Commissione, è stata apportata una modifica al procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione per cui "il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata";

la norma introdotta non risolve però il problema: non prevedere per il Parlamento la possibilità di decidere sul contenuto delle intese significa riportare il procedimento di differenziazione dell'autonomia - con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali - a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, con la conseguenza che il Parlamento rischia di essere spogliato della propria potestà legislativa senza possibilità di intervenire, a seguito di una decisione presa a maggioranza;

rilevato inoltre che:

le intese devono intendersi rigorosamente tutte all'interno del sistema di competenze previsto dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario. Grazie alle intese e alla legge ordinaria che le approva, lo Stato può attribuire alle regioni singole funzioni, ma non rinunciare al proprio titolo di competenza concorrente o esclusiva e pertanto deve considerarsi in contrasto con l'articolo 116, comma 3, la possibilità di richiedere intese per l'attribuzione di intere materie;

il procedimento previsto dall'articolo viola le disposizioni degli articoli 70 e 72 della Costituzione sulle modalità di esercizio della funzione legislativa da parte delle Camere e la riserva di regolamento parlamentare stabilita dallo stesso articolo 72 per la ulteriore disciplina della materia;

considerato altresì che:

riguardo al procedimento per la determinazione dei LEP, è sicuramente positiva la modifica introdotta in sede di esame in Commissione - a seguito delle critiche unanimi di tutti i soggetti auditi - per cui i LEP non saranno più determinati da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma con decreti legislativi;

peccato che si tratti di un miglioramento "illusorio" visto che i commi 9 e 10 del medesimo articolo 3 prevedono che "nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi (...), ai fini della determinazione dei LEP" continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge di bilancio 2023, ovvero il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (!) e che sia "fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard", svolta ai sensi delle suddette norme, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo "centralismo regionale" senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei Comuni;

considerato infine che:

il complessivo impianto del disegno di legge e le concezioni che lo ispirano si fondano su una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, indebitamente estensiva e contrastante con la lettera e lo spirito della norma nel quadro del sistema costituzionale;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 615-A.

---

(\*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

---



Allegato B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	Nom.	Disegno di legge n. 615. Votazione questione pregiudiziale	165	164	003	071	090	081	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>I</b>
Alberti Casellati Maria Elisab	M
Alfieri Alessandro	F
Aloisio Vincenza	F
Ambrogio Paola	C
Amidei Bartolomeo	M
Ancorotti Renato	C
Balboni Alberto	C
Barachini Alberto	C
Barcaiuolo Michele	C
Basso Lorenzo	F
Bazoli Alfredo	F
Bergesio Giorgio Maria	C
Bernini Anna Maria	M
Berrino Giovanni	C
Bevilacqua Dolores	F
Biancofiore Michaela	C
Bilotti Anna	F
Bizzotto Mara	C
Boccia Francesco	F
Bongiorno Giulia	M
Borghese Mario Alejandro	M
Borghesi Stefano	C
Borghi Claudio	M
Borghi Enrico	F
Borgonzoni Lucia	C
Bucalo Carmela	C
Butti Alessio	M
Calandrini Nicola	C
Calderoli Roberto	C
Calenda Carlo	M
Campione Susanna Donatella	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F
Cantalamesa Gianluca	C
Cantù Maria Cristina	C
Casini Pier Ferdinando	F

145ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Gennaio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Castelli Guido	M
Castellone Maria Domenica	F
Castiello Francesco	F
Cataldi Roberto	F
Cattaneo Elena	M
Centinaio Gian Marco	C
Ciriani Luca	M
Cosenza Giulia	
Craxi Stefania Gabriella Anast	C
Crisanti Andrea	F
Croatti Marco	F
Cucchi Ilaria	F
Damante Concetta	F
Damiani Dario	C
De Carlo Luca	C
De Cristofaro Peppe	F
De Poli Antonio	C
De Priamo Andrea	C
De Rosa Raffaele	
D'Elia Cecilia	F
Della Porta Costanzo	C
Delrio Graziano	F
Di Girolamo Gabriella	F
Dreosto Marco	C
Durigon Claudio	M
Durnwalder Meinhard	C
Fallucchi Anna Maria	C
Farolfi Marta	C
Fazzolari Giovanbattista	M
Fazzone Claudio	C
Fina Michele	F
Floridia Aurora	F
Floridia Barbara	F
Franceschelli Silvio	
Franceschini Dario	F
Fregolent Silvia	F
Furlan Annamaria	F
Galliani Adriano	C
Garavaglia Massimo	C
Garnero Santanchè Daniela	M
Gasparri Maurizio	C
Gelmetti Matteo	C
Gelmini Mariastella	A
Germanà Antonino Salvatore	C
Giacobbe Francesco	M
Giorgis Andrea	F
Guidi Antonio	C

145ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Gennaio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Guidolin Barbara	
Iannone Antonio	C
Irto Nicola	F
La Marca Francesca	F
La Pietra Patrizio Giacomo	M
La Russa Ignazio Benito Maria	
Leonardi Elena	C
Licheri Ettore Antonio	F
Licheri Sabrina	F
Liris Guido Quintino	C
Lisei Marco	C
Lombardo Marco	A
Lopreiato Ada	F
Lorefice Pietro	F
Lorenzin Beatrice	F
Losacco Alberto	F
Lotito Claudio	M
Maffoni Gianpietro	C
Magni Celestino	F
Maiorino Alessandra	F
Malan Lucio	C
Malpezzi Simona Flavia	F
Manca Daniele	F
Mancini Paola	C
Marcheschi Paolo	C
Martella Andrea	F
Marti Roberto	C
Marton Bruno	F
Matera Domenico	C
Mazzella Orfeo	F
Melchiorre Filippo	C
Meloni Marco	F
Menia Roberto	C
Mennuni Lavinia	C
Mieli Ester	C
Minasi Clotilde	C
Mirabelli Franco	M
Misiani Antonio	F
Monti Mario	M
Morelli Alessandro	M
Murelli Elena	C
Musolino Dafne	F
Musumeci Sebastiano	M
Nastri Gaetano	C
Naturale Gisella	F
Nave Luigi	F
Nicita Antonio	F

145ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Gennaio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Nocco Vita Maria	C
Occhiuto Mario	C
Orsomarso Fausto	C
Ostellari Andrea	C
Paganella Andrea	C
Paita Raffaella	F
Paroli Adriano	C
Parrini Dario	F
Patton Pietro	A
Patuanelli Stefano	F
Pellegrino Cinzia	C
Pera Marcello	C
Petrenga Giovanna	C
Petrucci Simona	C
Piano Renzo	
Pirondini Luca	F
Pirovano Daisy	C
Pirro Elisa	F
Pogliese Salvatore Domenico An	C
Potenti Manfredi	C
Pucciarelli Stefania	C
Rando Vincenza	F
Rapani Ernesto	C
Rastrelli Sergio	C
Rauti Isabella	M
Renzi Matteo	
Rojc Tatiana	F
Romeo Massimiliano	C
Ronzulli Licia	P
Rosa Gianni	C
Rosso Roberto	C
Rossomando Anna	F
Rubbia Carlo	M
Russo Raoul	C
Sallemi Salvatore	C
Salvini Matteo	M
Salvitti Giorgio	C
Satta Giovanni	C
Sbrollini Daniela	F
Scalfarotto Ivan	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	F
Scurria Marco	C
Segre Liliana	M
Sensi Filippo	F
Sigismondi Etelwardo	C
Silvestro Francesco	C
Silvestroni Marco	M

145ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Gennaio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Sironi Elena	F
Sisler Sandro	C
Sisto Francesco Paolo	M
Spagnolli Luigi	F
Spelgatti Nicoletta	C
Speranzon Raffaele	C
Spinelli Domenica	C
Stefani Erika	C
Tajani Cristina	F
Ternullo Daniela	C
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	
Testor Elena	C
Tosato Paolo	C
Trevisi Antonio Salvatore	F
Tubetti Francesca	C
Turco Mario	F
Unterberger Juliane	M
Urso Adolfo	M
Valente Valeria	F
Verducci Francesco	F
Verini Walter	F
Versace Giuseppina	
Zaffini Francesco	C
Zambito Ylenia	F
Zampa Sandra	F
Zanettin Pierantonio	C
Zangrillo Paolo	M
Zedda Antonella	M
Zullo Ignazio	C

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Lotito, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Unterberger e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (981)  
(presentato in data 12/01/2024);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 (982)  
(presentato in data 12/01/2024).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*  
sen. Berrino Gianni ed altri  
Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni (960)  
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione  
(assegnato in data 12/01/2024);

*7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*  
sen. Mennuni Lavinia ed altri  
Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane (962)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio  
(assegnato in data 12/01/2024);

*10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

sen. Romeo Massimiliano ed altri

Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in ordine all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (944)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 12/01/2024);

*7ª (Cultura, istruzione) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici)*

sen. Zambito Ylenia ed altri

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio (959)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 12/01/2024).

*In sede referente*

*3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa*

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (967)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport  
(assegnato in data 12/01/2024);

*3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa*

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
Tajani Antonio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (968)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport  
(assegnato in data 12/01/2024);

*7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

sen. Fazzone Claudio ed altri

Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie (980)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale  
(assegnato in data 12/01/2024).

**Governmento, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro della difesa, con lettere del 12 gennaio 2024, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – gli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei seguenti programmi pluriennali di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento):

- SMD 6/2023, denominato “Basi Blu”, relativo all’adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle Basi navali della Marina militare (n. 111);
- SMD 10/2023, denominato “Volo a Vela”, relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell’Aeronautica militare mediante l’acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento (n. 112);
- SMD 23/2023, denominato “Rinnovamento della capacità *Very Short Range Air Defence* (VSHORAD) dell’Esercito italiano” (n. 113);
- SMD 24/2023, denominato “Mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle* (GMV) *Flyer*” (n. 114);

- SMD 27/2023, denominato “Poligoni di tiro chiusi in galleria per l’addestramento con armi da fuoco portatili”, relativo all’acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell’Esercito italiano (n. 115).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall’assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 12 gennaio 2024, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 – la proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi di progetto del Grande Progetto Pompei (n. 41).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall’assegnazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 12 gennaio 2024, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – la proposta di nomina dell’architetto Roberto Rossetto a Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle acque (n. 42).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall’assegnazione.

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Nello scorso mese di dicembre 2023, sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’università e della

ricerca, per l'esercizio finanziario 2023, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, riferita alle annualità 2020 e 2021.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (*Doc. CLXXVIII, n. 2*).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- al dottor Antonio Tarasco, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura;
- al dottor Antonio Bianco, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Stato dell'Unione dell'energia 2023 (in applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima) (COM(2023) 650 definitivo), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente.

### **Commissari Straordinari di ILVA S.p.a, trasmissione di documenti**

I Commissari straordinari di ILVA SpA, con lettera in data 10 gennaio 2024, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6065, riferita al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 13).

### **Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 21 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina del settore dei rifiuti per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito, aggiornata al 19 dicembre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (*Doc. CCXXX*, n. 1).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 4 del 6 dicembre 2023, depositata il successivo 11 gennaio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" (*Doc VII*, n. 54) – alla 1ª, alla 2ª e alla 10ª Commissione permanente.

### **Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento**

Il Presidente della regione Campania, in qualità di Commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con lettera in data 11 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 14).

### **Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 4 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, la relazione concernente le operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (*Doc. CXL*, n. 2).

### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Rino Masseroni da Rho (Milano) propone una serie articolata di modifiche alla Costituzione (Petizione n. 726, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

i signori Mariella Cappai e Luigi Cotza da Monserrato (Cagliari) chiedono disposizioni volte a prevedere il divieto di stoccaggio di rifiuti contenenti scorie radioattive nel territorio della Regione Sardegna (Petizione n. 727, assegnata alla 8ª Commissione permanente);

il signor Andrea Carola da Napoli chiede:

- disposizioni volte all'individuazione del cavallo quale specie animale nazionale, con la previsione di protezioni specifiche stabilite con leggi *ad hoc* (Petizione n. 728, assegnata alla 9ª Commissione permanente);
- modifiche all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, in materia di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (Petizione n. 729, assegnata alla 2ª Commissione permanente);
- misure volte a proteggere i cittadini titolari di proprietà e redditi nell'ambito delle esecuzioni giudiziali (Petizione n. 730, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

- l'abolizione della fattispecie del mandato per procura tra singole persone (Petizione n. 731, assegnata alla 2ª Commissione permanente);
- l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", in materia di esaurimento (Petizione n. 732, assegnata alla 9ª Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:

- modifiche alla Costituzione in materia di referendum popolare (Petizione n. 733, assegnata alla 1ª Commissione permanente);
- modifiche alla normativa di cui al Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria (cd. *Fiscal Compact*) (Petizione n. 734, assegnata alla 3ª Commissione permanente);

il signor Biagio Nugnes da Mondragone (Caserta) chiede modifiche all'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (Petizione n. 735, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

la signora Iole Granato da Novara e numerosi altri cittadini chiedono disposizioni urgenti in materia di attribuzione del doppio cognome alle nate e ai nati prima della sentenza della Corte Costituzionale del 27 aprile 2022 (Petizione n. 736, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

il signor Antonio Lepore da Bari chiede disposizioni volte a considerare quale reato informatico il blocco degli *account* o il *ban* ingiustificato e prolungato sulle piattaforme telematiche (Petizione n. 737, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

il signor Paolo Pelini chiede disposizioni volte al riconoscimento della professione di naturopata per animali (Petizione n. 738, assegnata alla 10ª Commissione permanente);

il signor Giuseppe Focetola da Luino (Varese) e numerosi altri cittadini chiedono disposizioni urgenti in materia di docenti di sostegno (Petizione n. 739, assegnata alla 7ª Commissione permanente);

il signor Enrico Bove da Lecce, in qualità di Rappresentante della componente studenti del Consiglio di Istituto del Liceo Classico e Musicale "Giuseppe Palmieri" di Lecce, chiede disposizioni volte ad integrare i programmi scolastici degli istituti di istruzione di secondo grado con lezioni di educazione affettiva, sessuale e sentimentale (Petizione n. 740, assegnata alla 7ª Commissione permanente);

il signor Marco Bava da Castiglione Torinese (Torino) chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su mafia e appalti pubblici (Petizione n. 741, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 2ª e 8ª);

la signora Antonia Carlucci da Livorno chiede disposizioni volte a dare immediata attuazione a quanto disposto dalla sentenza n. 35/2023 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) (Petizione n. 742, assegnata alla 10ª Commissione permanente);

il signor Davide Prina da Corbetta (Milano) chiede disposizioni volte ad estendere a tutti i lavoratori la possibilità di aderire alla c.d. pace contributiva (Petizione n. 743, assegnata alla 10ª Commissione permanente);

il signor Raimondo Trevisiol da Caorle (Venezia), in relazione all'esame del disegno di legge Atto Senato n. 484 recante "Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle", chiede la previsione di norme di contrasto al fenomeno della ristorazione abusiva (Petizione n. 744, assegnata alla 6ª Commissione permanente);

il signor Francisco Pablo Bua da Barcellona chiede disposizioni in materia di cittadinanza per i cittadini italiani nati e residenti all'estero (Petizione n. 745, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello e Arnone (Caserta) chiede:

- l'istituzione di Comitati dei cittadini a livello provinciale, regionale e nazionale (Petizione n. 746, assegnata alla 1ª Commissione permanente);
- l'istituzione del Comitato nazionale storico per la celebrazione di ricorrenze ed eventi della storia d'Italia (Petizione n. 747, assegnata alla 7ª Commissione permanente);
- misure a sostegno della frequenza scolastica a favore degli studenti in età di obbligo scolastico (Petizione n. 748, assegnata alla 7ª Commissione permanente);
- misure di contrasto al fenomeno del vandalismo e dell'esplosione di petardi e materiale pirotecnico in occasione delle festività natalizie (Petizione n. 749, assegnata alla 2ª Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata della famiglia (Petizione n. 750, assegnata alla 1ª Commissione permanente);
- misure a tutela dei terreni agricoli preposti alle colture tradizionali, con particolare riguardo alla possibilità di installazione di pale eoliche (Petizione n. 751, assegnata alla 9ª Commissione permanente);
- disposizioni volte a dare immediata attuazione a quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione 15 marzo 2016, n. 5078, in materia di applicabilità dell'aliquota IVA alla tassa sui rifiuti (Petizione n. 752, assegnata alla 6ª Commissione permanente);

- misure a tutela dei prodotti di consumo alimentare, con particolare riguardo alla presenza di pesticidi e insetti (Petizione n. 753, assegnata alla 9ª Commissione permanente);
- disposizioni stringenti in materia di circolazione dei monopattini elettrici (Petizione n. 754, assegnata alla 8ª Commissione permanente);
- regolamentazione restrittiva in materia di consumo e vendita di sostanze alcoliche, con particolare riguardo al periodo delle festività natalizie (Petizione n. 755, assegnata alla 2ª Commissione permanente);
- misure a tutela della quiete pubblica in orario notturno (Petizione n. 756, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede l'attivazione delle opportune procedure di indirizzo parlamentare volte ad impegnare il Governo a fornire ulteriori aiuti alla popolazione ucraina, anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR (Petizione n. 757, assegnata alla 3ª Commissione permanente);

il signor Alberto Pratesi da Lecce chiede:

- nuove disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati (Petizione n. 758, assegnata alla 2ª Commissione permanente);
- l'abrogazione delle disposizioni del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ordinamento giudiziario, confliggenti con l'attuale ordinamento costituzionale (Petizione n. 759, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

il signor Fabio Pedersoli da Artogne (Brescia) chiede:

- disposizioni volte a prevedere il collocamento mirato delle quote di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili anche in favore dei lavoratori svantaggiati in condizione di disoccupazione involontaria (Petizione n. 760, assegnata alla 10ª Commissione permanente);
- disposizioni volte ad includere tra le categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante la disciplina delle cooperative sociali, anche i lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria (Petizione n. 761, assegnata alla 10ª Commissione permanente);

il signor Salvatore Losso da Dynów (Polonia) chiede:

- disposizioni volte a prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TARI per i cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE in relazione ad immobili adibiti a prima casa, non locati o concessi in comodato d'uso (Petizione n. 762, assegnata alla 6ª Commissione permanente);
- disposizioni volte a consentire ai cittadini italiani residenti all'estero di trasferire la propria residenza AIRE, attraverso la rete diplomatica consolare, nel comune in cui si possiede un immobile (Petizione n. 763, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

- disposizioni volte a prevedere l'esenzione dal pagamento del canone RAI per i cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE in relazione ad immobili adibiti a prima casa, non locati o concessi in comodato d'uso (Petizione n. 764, assegnata alla 8ª Commissione permanente);

il signor Franco Venturello da Roma chiede disposizioni in materia di adeguamento delle rendite catastali (Petizione n. 765, assegnata alla 6ª Commissione permanente);

il signor Claudio Lopresti da Moncalieri (Torino) chiede disposizioni urgenti a tutela di coloro che sporgono denuncia per reati di mafia (Petizione n. 766, assegnata alla 2ª Commissione permanente).

### **Mozioni**

RENZI, PAITA, BORGHI Enrico, SBROLLINI, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO - Il Senato,

premesso che:

con i commi 687, 688 e 689 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ultima legge di bilancio del Governo Draghi, veniva demandato al Ministero della salute il compito di individuare, nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA, la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) e soprattutto si istituiva, presso il medesimo dicastero, il "fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;

le risorse erano state stanziata alla luce delle analisi dei servizi e delle associazioni per la cura dei disturbi dell'alimentazione e dalle principali necessità e criticità emerse dal confronto con i pazienti nel corso degli anni, con la chiara finalità di approntare risorse adeguate per offrire un'assistenza dedicata efficace e garantire una programmazione degli interventi;

lo stanziamento di complessivi 25 milioni di euro ha consentito il finanziamento dei piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento della vita delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, garantendo quell'adeguamento organizzativo e quell'efficacia clinica che la comunità scientifica (nazionale e internazionale) sollecitava da anni;

grazie al fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare, è stato possibile: definire livelli minimi di cura di base su tutto il territorio nazionale; garantire la precoce individuazione dei disturbi assicurando un trattamento più efficace e proporzionato; assicurare la prossimità delle cure, al fine di offrire l'appropriato livello di intensità e continuità; consentire il pieno coinvolgimento delle famiglie dei pazienti nel percorso diagnostico-terapeutico (aspetto, questo, spesso fondamentale per la

cura dei DNA) e garantire l'applicazione omogenea di un percorso terapeutico specialistico integrato in condizioni di urgenza metabolica dedicato alle persone che soffrono di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;

le conseguenze di questi disturbi sono sia fisiche (diabete; danni cardiaci e malattie cardiovascolari; ulcere e danni permanenti ai tessuti dell'apparato digerente; disidratazione; danneggiamento di gengive e denti, fegato e reni; problemi al sistema nervoso, con difficoltà di concentrazione e di memorizzazione; danni al sistema osseo, con accresciuta probabilità di fratture e di osteoporosi; danni alla fertilità; blocco della crescita; emorragie interne; ipotermia e ghiandole ingrossate; disfunzioni ormonali) che psicologiche (basso livello di autostima; senso di vergogna e colpa; isolamento e difficoltà a mantenere relazioni sociali e familiari; sbalzi di umore, tendenza a comportamenti manichei e maniacali; autolesionismo; propensione al perfezionismo; alto rischio di suicidio) e rappresentano un problema sociale enorme per la comunità (spesso dovuto a fattori psicologici, sociali o biologici) e in particolare per le giovani generazioni (l'età media dei pazienti è di 35 anni, spesso con un riconoscimento tardivo del proprio disturbo alimentare, in molti casi maturato in giovanissima età);

secondo i dati più recenti, negli ultimi 3 anni le persone in cura per disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono più che triplicate, con oltre 3 milioni di persone oggi in cura: una tendenza consolidata già prima della pandemia ma che, secondo gli esperti, con quest'ultima ha ricevuto una decisa accelerazione;

l'impulso dato dalla pandemia si registra soprattutto, ma non solo, nella fascia di età compresa tra i 12 e 18 anni, con ogni probabilità particolarmente vulnerabile per l'impatto psicologico derivante soprattutto dalla chiusura delle scuole e dal repentino venire meno della socialità, in un momento fondamentale della costruzione della propria personalità;

la rete di cura registra ancora gravi criticità: per circa la metà le strutture dedicate risultano collocate nelle regioni del Nord; meno della metà delle strutture ha dichiarato di prendere in carico minori fino a 14 anni; metà Paese è sprovvisto di una rete complessa di assistenza;

alla luce del gravissimo contesto descritto (che per ricadute, tendenza e intensità dovrebbe allarmare sinceramente la comunità) non si comprende quali siano le ragioni per cui si sia ritenuto di cancellare il fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;

la gravità del fenomeno e il suo progressivo dilagare richiedono iniziative urgenti e tese a riaffermare il carattere ineludibile della tutela della salute sotto ogni versante, garantendo risorse finanziarie e umane idonee,

impegna il Governo:

1) a ripristinare il fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione per l'anno 2024, rendendolo strutturale per i successivi, nonché a stanziare risorse finanziarie idonee a garantire il contrasto di questi

disturbi e per l'avvio di un percorso di cura efficace e volto a contenere e contrastare l'allarmante dilagare di tali fenomeni all'interno della comunità;

2) a monitorare l'evoluzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nel nostro Paese, al fine di adottare una politica di intervento che consenta di ovviare, rapidamente e con efficacia, ad eventuali carenze sul piano dei trattamenti e dei programmi di prevenzione;

3) a garantire il finanziamento dei piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento dell'assistenza alle persone con DNA, sia in termini di efficacia clinica che di adeguamento organizzativo;

4) ad assicurare una rete di cura organizzata secondo criteri di prossimità, anche attraverso una rete di servizi atti a garantire la realizzazione di programmi di prevenzione, fornendo livelli di assistenza psicologica adeguati e il coinvolgimento dei familiari e dei congiunti nel percorso diagnostico-terapeutico.

(1-00082)

### Interrogazioni

POTENTI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il Comune di Certaldo, 15.000 abitanti, compreso nella Città metropolitana di Firenze, utilizzerà due milioni e 200.000 euro del PNRR per un *restyling* cittadino, con la ripavimentazione della centralissima piazza Boccaccio, privandola dei sampietrini originali dell'Ottocento e spostando la statua dedicata al grande narratore e poeta toscano;

secondo l'amministrazione comunale, questo progetto di riqualificazione urbana determinerebbe un "modo nuovo di vivere il centro urbano, senza barriere, nel verde e soprattutto con i cittadini al centro di una prospettiva pensata per valorizzare più che mai il territorio e le sue eccellenze. Il tutto ascoltando le indicazioni dei certaldesi interessati a dire la loro", sebbene sia rivendicato il fatto che in questo modo "il centro urbano cambia volto";

lo storico dell'arte Tomaso Montanari, in un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" l'8 gennaio 2024, ha scritto che questo progetto rappresenta una modifica urbanistica insensata e si è chiesto il perché di quella che ha definito un'"impresa così devastante per l'identità della città, e al tempo stesso così priva di una qualunque ricaduta utile" denunciando, al tempo stesso, come "la distruzione della pinetina di Piazza della Libertà, l'asfalto in Via Due Giugno, la frana della Villa settecentesca di Canonica testimoniano una certa disattenzione della giunta verso il patrimonio culturale";

le forti perplessità sul progetto avanzate dai cittadini hanno portato ad un parziale *dietrofront* sul *restyling* originario da parte dell'amministrazione comunale che, però, intende andare avanti a destinare i soldi del PNRR per un'opera ritenuta inutile e, anzi, dannosa per l'identità di Certaldo,

si chiede di sapere se e quali immediate iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per accertare le ragioni dell'autorizzazione concessa dalla Soprintendenza di Firenze al progetto di riqualificazione del centro urbano di Certaldo.

(3-00860)

RENZI, PAITA, BORGHI Enrico, SBROLLINI, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con i commi 687, 688 e 689 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ultima legge di bilancio del Governo Draghi, veniva demandato al Ministero della salute il compito di individuare, nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA, la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) e soprattutto si istituiva, presso il medesimo dicastero, il "fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;

le risorse erano state stanziare alla luce delle analisi dei servizi e delle associazioni per la cura dei disturbi dell'alimentazione e dalle principali necessità e criticità emerse dal confronto con i pazienti nel corso degli anni, con la chiara finalità di approntare risorse adeguate per offrire un'assistenza dedicata efficace e garantire una programmazione degli interventi;

lo stanziamento di complessivi 25 milioni di euro ha consentito il finanziamento dei piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento della vita delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, garantendo quell'adeguamento organizzativo e quell'efficacia clinica che la comunità scientifica (nazionale e internazionale) sollecitava da anni;

grazie al fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare, è stato possibile: definire livelli minimi di cura di base su tutto il territorio nazionale; garantire la precoce individuazione dei disturbi assicurando un trattamento più efficace e proporzionato; assicurare la prossimità delle cure, al fine di offrire l'appropriato livello di intensità e continuità; consentire il pieno coinvolgimento delle famiglie dei pazienti nel percorso diagnostico-terapeutico (aspetto, questo, spesso fondamentale per la cura dei DNA) e garantire l'applicazione omogenea di un percorso terapeutico specialistico integrato in condizioni di urgenza metabolica dedicato alle persone che soffrono di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;

le conseguenze di questi disturbi sono sia fisiche (diabete; danni cardiaci e malattie cardiovascolari; ulcere e danni permanenti ai tessuti dell'apparato digerente; disidratazione; danneggiamento di gengive e denti, fegato e reni; problemi al sistema nervoso, con difficoltà di concentrazione e di memorizzazione; danni al sistema osseo, con accresciuta probabilità di fratture e di osteoporosi; danni alla fertilità; blocco della crescita; emorragie interne; ipotermia e ghiandole ingrossate; disfunzioni ormonali) che psicologiche (basso livello di autostima; senso di vergogna e colpa; isolamento e difficoltà

a mantenere relazioni sociali e familiari; sbalzi di umore, tendenza a comportamenti manichei e maniacali; autolesionismo; propensione al perfezionismo; alto rischio di suicidio) e rappresentano un problema sociale enorme per la comunità (spesso dovuto a fattori psicologici, sociali o biologici) e in particolare per le giovani generazioni (l'età media dei pazienti è di 35 anni, spesso con un riconoscimento tardivo del proprio disturbo alimentare, in molti casi maturato in giovanissima età);

secondo i dati più recenti, negli ultimi 3 anni le persone in cura per disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono più che triplicate, con oltre 3 milioni di persone oggi in cura: una tendenza consolidata già prima della pandemia ma che, secondo gli esperti, con quest'ultima ha ricevuto una decisa accelerazione;

l'impulso dato dalla pandemia si registra soprattutto, ma non solo, nella fascia di età compresa tra i 12 e 18 anni, con ogni probabilità particolarmente vulnerabile per l'impatto psicologico derivante soprattutto dalla chiusura delle scuole e dal repentino venire meno della socialità, in un momento fondamentale della costruzione della propria personalità;

la rete di cura registra ancora gravi criticità: per circa la metà le strutture dedicate risultano collocate nelle regioni del Nord; meno della metà delle strutture ha dichiarato di prendere in carico minori fino a 14 anni; metà Paese è sprovvisto di una rete complessa di assistenza;

alla luce del gravissimo contesto descritto (che per ricadute, tendenza e intensità dovrebbe allarmare sinceramente la comunità) non si comprende quali siano le ragioni per cui si sia ritenuto di cancellare il fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui si è ritenuto di non rifinanziare il fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ripristinare e stanziare le risorse volte al contrasto di questi disturbi, al fine di avviare un percorso di cura efficace e volto a contenere e contrastare l'allarmante dilagare di tali fenomeni all'interno della comunità.

(3-00862)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

VERDUCCI, MARTELLA, CAMUSSO, ZAMPA, PARRINI, MELONI, IRTO, D'ELIA, GIACOBBE, TAJANI, FURLAN, ALFIERI, SENSI, BAZOLI, LA MARCA, ROJC, GIORGIS, VERINI, FINA, FRANCESHELLI, RANDO, NICITA, LOSACCO, DELRIO, MALPEZZI, MANCA, DE CRISTOFARO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il 10 luglio 2023 è stato approvato in via definitiva dal Parlamento il disegno di legge n. 1178, a prima firma della senatrice Liliana Segre, per la commemorazione del centenario dell'assassinio per mano di squadristi fascisti del deputato socialista Giacomo Matteotti;

è stata un'iniziativa che ha riscosso il plauso unanime dell'intero Parlamento. Ciononostante, a distanza di più di 6 mesi dalla sua approvazione, e nel pieno dell'anno matteottiano, la norma rimane inattuata perché non vi è ancora alcuna traccia dei bandi di selezione dei progetti;

considerato che:

l'anniversario del delitto cade il 10 giugno. Mancano dunque poco meno di 6 mesi alle commemorazioni, e i gravi ritardi nella procedura di assegnazione dei fondi rischiano di compromettere l'*iter* e di far sì che l'iniziativa cada nel vuoto;

nonostante il Parlamento abbia stanziato 700.000 euro per il finanziamento di convegni, idee didattiche, letture ed altre iniziative a scopo divulgativo, le associazioni matteottiane interessate lamentano il fatto che non sia stato ancora individuato il Ministero incaricato di gestire i fondi. A causa dell'inerzia burocratica, le fondazioni, le scuole e i numerosi comitati aderenti sono stati obbligati a congelare ogni iniziativa;

preme ricordare che i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, previsti dalla legge, rientrano a pieno titolo tra le finalità ultime della Repubblica, impegnata nella tutela e nella promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, come stabilito dall'articolo 9 della Costituzione,

si chiede di sapere:

quali azioni si intenda intraprendere per predisporre, in tempi brevi, i bandi necessari all'assegnazione dei fondi dedicati alle varie iniziative volte a celebrare il centenario della morte di Matteotti;

se siano state assunte le iniziative di desecretazione contemplate dall'ordine del giorno G/551/1/7 accolto all'unanimità dal Senato per rendere accessibile tutto il patrimonio documentale ancora disperso sulla vicenda del delitto e dei depistaggi che caratterizzarono il processo per l'accertamento delle responsabilità.

(3-00861)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

SENSI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, come stabilito dall'articolo 21 della Costituzione, rappresenta "il più alto, forse, dei diritti

primari e fondamentali” sanciti dalla Carta, come dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 168 del 1971;

la stessa Corte costituzionale ha posto un forte accento sul rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e ordinamento democratico, affermando, con la sentenza n. 84 del 1969, che la prima è “pietra angolare dell’ordine democratico” e “cardine di democrazia nell’ordinamento generale”;

premessò, altresì, che autorevole dottrina ha attribuito all’articolo 21 della Costituzione non solo “la tutela del diritto di informare, quel profilo attivo della libertà di espressione riferita a coloro che operano nei media, ma anche la tutela del diritto ad essere informati, quale profilo passivo riferito a tutti i cittadini in quanto componenti di quella opinione pubblica su cui la democrazia si fonda”;

considerato che:

il recepimento della direttiva europea 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali è avvenuto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 188 del 2021;

il decreto legislativo è intervenuto, tra l’altro, apportando modifiche al decreto legislativo n. 106 del 2006, sul tema relativo ai rapporti tra le procure della repubblica e gli organi di informazione, realizzando, di fatto, una compressione della libertà di espressione e del diritto di cronaca giudiziaria e nera, in particolare. Invero, quest’ultimo aspetto è stato rilevato con chiarezza dalla circolare (prot. n. 5633 del 6 dicembre 2021) del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dottor Raffaele Cantone, con la quale si specifica che “norme così rigorose potranno limitare il diritto degli operatori dell’informazione all’accesso alle notizie e persino, per una non voluta eterogeneità dei fini, incentivare la ricerca di esse attraverso canali diversi, non ufficiali o persino non legittimo”;

l’atto Senato 969, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (legge di delegazione europea, all’esame presso la 4ª Commissione), contiene all’articolo 4 una delega al Governo finalizzata garantire l’integrale e compiuto adeguamento alla direttiva, nonché a garantire quanto disposto dal decreto legislativo n. 188 del 2021, prevedendo una modifica all’articolo 114 del codice di procedura penale, riguardante il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell’ordinanza di custodia cautelare, finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva;

posto che:

la direttiva mira a rafforzare il principio della presunzione di non colpevolezza, principio che nel nostro ordinamento è protetto dall’articolo 27 della Costituzione;

il provvedimento che dispone la custodia cautelare, di cui si vorrebbe vietare la pubblicazione, non presenta l'indagato o l'imputato come colpevole, essendo un provvedimento fondato su gravi indizi e non sulla colpevolezza. Invero, il considerando n. 16 della direttiva chiarisce che la presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o l'imputato come colpevole fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente provata. Aggiungendo che dovrebbero restare "impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole";

posto, altresì, che, vietando la pubblicazione del testo dell'ordinanza di custodia, le garanzie dell'indagato o imputato sarebbero lese, poiché, restando consentita la diffusione del contenuto del provvedimento, mediato dal commento dei cronisti e degli organi di informazioni, verrebbe meno quel principio di trasparenza che meglio tutela i diritti dei soggetti interessati dal provvedimento cautelare emesso dal giudice,

si chiede di sapere:

se il Governo non reputi opportuno, al fine di garantire un equo bilanciamento dei diritti sanciti dagli articoli 21 e 27 della Costituzione, intervenire sulla normativa nazionale di recepimento della direttiva europea 2016/343, posto che la segretezza degli atti di indagine è già disciplinata dal codice di procedura penale, al fine di riequilibrare il rapporto tra la tutela relativa alla presunzione di non colpevolezza e il diritto di informare e di essere informati, entrambi di rilievo costituzionale;

se non ritenga opportuno intraprendere le dovute iniziative al fine di non consentire che il nostro ordinamento, con l'adozione di una normativa finalizzata a vietare la pubblicazione, per intero o per estratto, di ordinanze di custodia cautelare, lungi dall'offrire maggiori tutele e garanzie nei confronti dei soggetti indagati o imputati, determini, invece, un'ulteriore lesione alla libertà di espressione e al diritto di informare e di essere informati di cui all'articolo 21 della Costituzione.

(4-00945)

*ZAMBITO - Ai Ministri della salute e dell'interno. - Premesso che:*

nel nostro Paese sono ricorrenti gli incendi in ambienti destinati all'erogazione di servizi pubblici essenziali con conseguenze, in alcuni casi, molto gravi. Solo negli ultimi mesi, sono scoppiati gravi incendi nelle RSA "Casa per coniugi" e "Virgilio Ferrari" di Milano e "Casa di Arianna" a Parma, con conseguenze tragiche, e presso l'ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Bari);

a questi eventi si è aggiunto di recente l'incendio dell'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli, che ha causato la morte di tre persone e

l'evacuazione di interi reparti, da cui emerge, ancora una volta, una diffusa inadeguatezza sia nelle attività di prevenzione che in quelle di manutenzione degli impianti, sino alla gestione dell'emergenza stessa;

è evidente il persistere di una situazione "a macchia di leopardo" all'interno della quale vi sono diverse strutture sanitarie e RSA che non sembrano garantire un adeguato presidio sulla prevenzione e sicurezza antincendio, imponendo una riflessione sulla necessità di promuovere un miglioramento del quadro normativo in materia;

come è ormai ampiamente riconosciuto, infatti, un'adeguata attività di prevenzione è alla base della significativa riduzione del rischio dell'evento dannoso. La mancata adozione di misure appropriate di prevenzione determina rischi per la collettività, finanche un vero e proprio costo umano laddove si registrano decessi o feriti;

nonostante l'alta specializzazione del personale addetto alla sorveglianza e prevenzione degli incendi, in diversi casi si registra, per lo svolgimento di tale attività, l'impiego di personale addetto ad altre mansioni quali, a titolo di esempio: barelliere, attività di portierato, vigilanza armata o manutenzione;

un numero significativo di strutture ospedaliere e case di cura è di fatto impossibilitato a procedere all'adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio in ragione di limiti strutturali legati alla vetustà degli edifici che le ospitano, per lo più edificati da oltre 80 anni o, spesso, sottoposti a tutela e vincoli storici;

nel 2020, l'istituto di ricerca "Scenari immobiliari" ha stimato che, dei circa 210.000 posti letto presenti nelle strutture ospedaliere italiane, oltre il 40 per cento si trova in edifici per cui non basta un piano di ristrutturazione impiantistica; tali immobili, infatti, sarebbero da demolire e ricostruire interamente;

è evidente, quindi, che in questi casi la prospettiva di un completo adeguamento risulti di pressoché impossibile realizzazione e, infatti, tali strutture operano costantemente grazie ad un regime di proroga, di recente riconfermato dal decreto-legge "milleproroghe 2023";

la continua reiterazione dell'istituto della proroga, oltre a creare confusione e incertezza riguardo alle diverse scadenze con le quali ottemperare al progressivo piano di adeguamento antincendio, appare un'implicita conferma delle enormi difficoltà di adeguamento;

non può certo rappresentare una risposta sufficiente a questo enorme problema il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, "regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", che prevede la possibilità, per le strutture che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di presentare al comando dei Vigili del fuoco apposita istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, nell'ambito delle loro competenze, al fine di garantire che in tutte le strutture sanitarie del nostro Paese siano previste adeguate misure antincendio, nonché adeguati e costanti controlli di prevenzione che tengano conto del loro diverso e disomogeneo stato di conservazione e di vetustà.

(4-00946)

FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

la legge n. 206 del 2023, "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*", al titolo III, recante "Disposizioni in materia di istruzione e formazione", agli articoli 18 e 19 contiene la parte inerente all'istituzione del liceo del *made in Italy*;

in data 28 dicembre, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato una nota (n. 41318, "Avvio del percorso del Liceo del *made in Italy*. Legge 27 dicembre 2023, n. 206 - Iscrizioni alle classi prime per l'a.s. 2024/2025"), con l'intento di fornire tempestive indicazioni operative per consentire l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025;

considerato che:

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con la nota 23/135CU09/C10, del 6 settembre 2023, aveva espresso la necessità di abrogare il comma 4 dell'art. 13 dell'originario disegno di legge (ora confluito nel comma 4 dell'articolo 18 della nuova legge n. 206), nella parte che prevedeva la confluenza, e quindi l'esaurimento, dell'indirizzo economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane nell'opzione del *made in Italy*, a partire dalle classi prime funzionanti dell'anno scolastico 2024/2025;

le principali organizzazioni sindacali afferenti al settore scuola e istruzione, la rete nazionale dei licei economico-sociali, i comitati spontanei di docenti e famiglie (per esempio il "comitato Salviamo il LES") hanno ripetutamente segnalato la gravità di tale scelta, proprio nella parte in cui si paventa la graduale soppressione del liceo delle scienze economico-sociali, nonostante si tratti di un indirizzo in continua crescita e che coinvolge 419 scuole statali, con non meno di 3.000 classi e 116 istituti paritari, per un totale di 75.747 alunne e alunni e migliaia di docenti;

preso atto che il testo finale della legge n. 206 conferma un quadro poco chiaro della norma: infatti, se, da un lato, nella formulazione definitiva, il percorso liceale del *made in Italy* si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei come suo indirizzo aggiuntivo (articolo 18, comma 1), non costituendo più una semplice opzione collegata al liceo delle scienze umane, dall'altro, permane la confusione tra quanto previsto dal citato articolo 18,

comma 1, e quanto predisposto dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 18, ove si ravvisa una “confluenza” dell'opzione economico-sociale nel liceo del *made in Italy*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non voglia approfondire questa confusionaria norma che oltretutto non garantisce in modo inequivocabile la continuità del liceo economico-sociale, che negli ultimi anni ha ricevuto molta attenzione e apprezzamento da parte di studenti, famiglie e della società civile;

se non ravveda, in particolare, la necessità di chiarire se l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, che confluirà nei percorsi liceali del *made in Italy* (art. 18, comma 4, della legge n. 206 del 2023), rimarrà comunque in vita come sua opzione ed articolazione interna, o se invece questa confluenza varrà come sua integrale sostituzione, e quindi soppressione, ad opera del liceo del *made in Italy*.

(4-00947)

*PAROLI - Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:*

l'attività venatoria è legittima e regolata da leggi dello Stato. In Italia la normativa di riferimento per la tutela degli uccelli selvatici è costituita dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, che recepisce la direttiva 2009/147/CE, più nota come “direttiva Uccelli”;

ai sensi dell'articolo 27, la vigilanza sull'applicazione di tale legge e delle leggi regionali è affidata: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni. A costoro è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali;

l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste è coordinata dalle Province. Le guardie zoofile e ecologiche (che possono operare con compiti di vigilanza venatoria solo se espressamente riconosciute delle Regioni) così come tutte le guardie venatorie volontarie, in occasione dello svolgimento di controlli di vigilanza venatoria, non rivestono la qualifica di polizia giudiziaria e pertanto non possono procedere a compiere agli atti riservati agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dalla legge n. 157 e dal codice penale (ispezioni, perquisizioni, sequestri, eccetera);

ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 157, nei casi di violazioni delle disposizioni della stessa legge e delle leggi regionali, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. Solo in caso di condanna per le ipotesi di cui all'articolo art. 30, comma 1, lettere *a*), cioè per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata, *b*) cioè per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli oggetto di tutela, *c*) cioè per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, *d*) cioè per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive ed *e*) cioè per chi esercita l'uccellazione, le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati;

il contributo operativo, di esperienza e di professionalità da parte dei reparti dei Carabinieri forestali è di fondamentale importanza per la lotta al bracconaggio, ma è altrettanto fondamentale, per la sua efficacia, che non sfoci nella contestazione di reati inconfidenti ed anzi con disapplicazione delle norme speciali vigenti minando il principio della certezza del diritto, e che del pari non degeneri in atti ispettivi e perquirenti esorbitanti, tali da farli percepire come rivolti a limitare la legittima attività venatoria e non alla repressione del bracconaggio, unanimemente condivisa. Infatti consta che nel caso in cui vengano rinvenuti richiami vivi che si sospetta essere "non autorizzati" secondo le disposizioni nazionali o regionali, gli operatori del SOARDA (sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali) non applicano la norma speciale prevista (articolo 31, comma 1, lett. *h*), della legge n. 157) secondo cui si debba applicare la "sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1", ma procedano alla formulazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. *h*), che tuttavia non riguarda l'uso di richiami vivi non autorizzati, ma solo l'uso dei richiami vietati (come individuati dall'art. 21 comma 1, lett. *r*), che vieta di "usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono"). Risulta inoltre che gli stessi operatori contestino la contraffazione di pubblici sigilli ex art. 468 del codice penale riferito agli anellini identificativi dei richiami vivi provenienti da allevamento, rilasciati da associazioni pri-

vate, nel caso di mero sospetto che “sigillo” per quanto originale e non contraffatto (e pur non essendo un sigillo di un pubblico ufficio o di un ente pubblico) sia stato apposto con alterazione meccanica delle dimensioni;

da tempo le associazioni venatorie denunciano abusi di potere e soprusi da parte di alcune guardie zoofile in ambito venatorio che operano oltre le loro competenze e la loro titolarità, violando i diritti dei cacciatori durante la loro attività venatoria. Sono giunte all’interrogante segnalazioni da parte delle associazioni venatorie per le discutibili modalità con le quali i carabinieri del SOARDA avrebbero effettuato in alcuni casi le operazioni di controllo e vigilanza nei confronti di numerosi cacciatori nell’esercizio dell’attività venatoria nel rispetto delle normative vigenti, costringendo alcuni cacciatori della provincia di Brescia a sporgere denuncia;

consta altresì all’interrogante che le stesse associazioni denunciano il fatto che spesso gli operatori del SOARDA compiono i controlli in gruppi di 6-8 agenti accompagnati anche da volontari di associazioni ambientaliste, facendo, quindi, un uso spropositato di mezzi e personale per effettuare i controlli. Sono altresì giunte all’interrogante segnalazioni in merito alla partecipazione, pur non avendone diritto, di operatori di associazioni ambientaliste sprovvisti di una qualunque delle qualifiche previste dall’art. 27 della legge n. 157 del 1992, e in taluni casi provenienti da Paesi stranieri, agli atti di ispezione, perquisizione e sequestro di richiami vivi, successivamente portati nei CRAS della zona (centri recupero selvaggina) gestiti da associazioni ambientaliste, che anche a fronte di un provvedimento di dissequestro proveniente dalla procura, non sono mai stati restituiti, in violazione degli obblighi di custodia previsti dal codice penale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni intendano adottare, ciascuno per quanto di competenza, affinché nella lotta al bracconaggio siano garantiti il rispetto della legge da parte dei soli soggetti autorizzati a ciò, nonché i diritti dei soggetti nell’esercizio dell’attività venatoria e al fine di operare una verifica su tutto il territorio nazionale sulle modalità di svolgimento dell’attività volontaria da parte delle suddette associazioni.

(4-00948)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 143ª seduta pubblica del 10 gennaio 2024, a pagina 50, sotto il titolo: "Saluto ad una rappresentanza di studenti", alla seconda riga, dopo le parole: "«San Bernardino da Siena», aggiungere le seguenti: "di Siena".

Nel Resoconto stenografico della 144ª seduta pubblica del 11 gennaio 2024, a pagina 40, alla quarta riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "decreto-legge" con le seguenti: "disegno di legge d'iniziativa governativa".